

IL PRESENTE DOCUMENTO È UN CONSOLIDAMENTO NON UFFICIALE DI TUTTI GLI EMENDAMENTI ALLA
LEGGE N. XVIII DELL'8 OTTOBRE 2013 ATTUALMENTE VIGENTI.
IL TESTO HA SOLO SCOPO DI RIFERIMENTO E NON COSTITUISCE UNA FONTE NORMATIVA UFFICIALE.

LEGGE N. XVIII

RECANTE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA, VIGILANZA E INFORMAZIONE FINANZIARIA.

8 ottobre 2013

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- Vista la Legge *fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 13 maggio 2023¹;
- Vista la Legge N. LXXI, *sulle fonti del diritto*, del 1° ottobre 2008;
- Visto il Motu Proprio di Papa Francesco *per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa*, dell'8 agosto 2013;
- Vista la Legge N. V, *sull'ordinamento economico, commerciale e professionale*, del 7 giugno 1929;
- Vista la Legge N. CLXVI, del 24 aprile 2012, *di conferma del Decreto del Governatorato N. CLIX, del 25 gennaio 2012, con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge N. CXXVII, del 30 dicembre 2010, concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*;
- Vista la Legge N. VIII, *recante norme complementari in materia penale*, dell'11 luglio 2013;
- Vista la Legge N. X, *recante norme generali in materia di sanzioni amministrative*, dell'11 luglio 2013;
- Visto il Decreto N. XI del Presidente del Governatorato, *recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria*, dell'8 agosto 2013;
- Vista la Legge N. DL, *sulle persone giuridiche*, del 5 dicembre 2022²;

considerato che

- nello Stato della Città del Vaticano non è stabilito un libero mercato;
- le attività illecite e, in particolare, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa minacciano l'integrità e la stabilità dei settori economico, commerciale e professionale, nonché la reputazione degli operatori;

¹ Testo modificato dall'articolo 1 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

² Testo introdotto dall'articolo 1 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

- la solidità degli operatori in ambito finanziario è un elemento fondamentale per la stabilità dei settori economico, commerciale e professionale, a livello interno e internazionale;

- tutte le Giurisdizioni sono chiamate a contribuire alla prevenzione ed al contrasto delle attività illecite e, in particolare, del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottando adeguati sistemi di vigilanza e di informazione finanziaria nonché collaborando a livello internazionale, anche attraverso il controllo delle frontiere;

- tutte le Giurisdizioni sono chiamate a proteggere e promuovere la stabilità degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, anche mediante adeguati sistemi di vigilanza prudenziale, collaborando a livello internazionale;

- tutte le Giurisdizioni sono chiamate a prevenire e contrastare il terrorismo internazionale e le attività dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali o che partecipano alla proliferazione di armi di distruzione di massa;

- è opportuno confermare in legge il Decreto N. XI del Presidente del Governatorato, *recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria*, dell'8 agosto 2013, con alcune modificazioni;

ha approvato la seguente

LEGGE

TITOLO I DEFINIZIONI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente legge, si intende per:

1. «Attività di natura finanziaria»: una o più delle seguenti attività:

a) raccolta pubblica di depositi o di altri fondi rimborsabili;

b) concessione di prestiti;

c) *leasing* finanziario;

d) trasferimento di fondi, inclusi i servizi di pagamento e servizi di trasferimento di denaro o di valori³;

e) emissione e gestione di mezzi di pagamento;

f) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

g) intermediazione per qualsiasi tipologia di strumenti finanziari;

³ Lettera modificata dall'articolo 2 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

- h) partecipazione all'emissione di titoli e offerta di servizi finanziari connessi;
- i) gestione di portafogli titoli sia individuali sia collettivi;
- j) raccolta e gestione di denaro contante o altri titoli al portatore;
- k) qualsiasi altra forma di investimento, di amministrazione o di gestione di fondi o risorse economiche;
- l) sottoscrizione e offerta di polizze di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti⁴;
- m) cambio moneta o valuta;
- n) servizi di consulenza relativi alle attività di cui alle lettere precedenti;
- o) qualsiasi attività connessa a *trust* o a strutture legali analoghe⁵.

1 bis. «*Alta dirigenza*»: all'interno dei soggetti obbligati, i funzionari e i dipendenti sufficientemente informati circa l'esposizione al rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di proliferazione delle armi di distruzione di massa dell'ente e in una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio, anche se non sono necessariamente membri degli organi competenti per la definizione di politiche e strategie⁶.

2. «*Attività svolta professionalmente*»: un'attività economica organizzata, esercitata in maniera abituale, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, svolta in nome e per conto di terzi.

3. «*Banca di comodo*»: istituto finanziario o ente creditizio che non è presente fisicamente nella Giurisdizione nel quale è costituito o autorizzato a svolgere la propria attività e che non è collegato ad alcun gruppo soggetto ad effettiva vigilanza consolidata⁷.

4. «*Beni*»: beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, comunque acquisiti, nonché documenti o strumenti aventi valore legale in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, recanti un diritto, Titolo o interesse sui beni medesimi⁸.

5. «*Conti correnti di corrispondenza*»: conti tenuti da enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, dalle istituzioni finanziarie e/o dagli enti creditizi, di norma su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari, quali rimessa di effetti, assegni, ordini di versamento, trasferimento di fondi, rimessa di documenti e altre transazioni⁹.

6. «*Conti di passaggio*»: conti di corrispondenza che vengono utilizzati direttamente da terzi per loro conto.

7. «*Dati identificativi*»:

⁴ Lettera modificata dall'articolo 1 (1) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

⁵ Lettera introdotta dall'articolo 1 (1) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁶ Numero introdotto dall'articolo 1 (2) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

⁷ Comma modificato dall'articolo 2 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁸ Numero introdotto dall'articolo 1 (2) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁹ Numero modificato dall'articolo 2 (3) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

a) in caso di persone fisiche:

il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la Giurisdizione e il comune di residenza, nonché gli estremi di un documento di identificazione del dichiarante;

b) in caso di persone giuridiche:

i) la denominazione, la sede legale e, se diversa, la sede principale di attività;

ii) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la Giurisdizione e il comune di residenza, gli estremi di un documento di identificazione del dichiarante e l'indicazione del suo ruolo all'interno della persona giuridica.

7bis. «Dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile¹⁰.

8. *«Denaro contante»:*

a) denaro contante in senso stretto, incluse le banconote e le monete aventi corso legale;

b) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali *traveller's cheque*; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

8bis. «Destinatario dei dati personali»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati personali. Non sono considerate destinatari dei dati personali le autorità alle quali i dati possono essere comunicati nell'ambito di una specifica indagine¹¹.

8ter. «Ente creditizio»: un ente che svolge professionalmente l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili presso il pubblico e di concessione di credito per proprio conto¹².

9. *«Familiari»:*

a) il coniuge di una persona politicamente esposta;

b) i figli di una persona politicamente esposta e i loro coniugi;

c) i genitori di una persona politicamente esposta¹³.

10. *«Finanziamento del terrorismo»:*

a) gli atti di cui all'articolo 23 della Legge N. VIII *recante norme complementari in materia penale*, dell'11 luglio 2013;

¹⁰ Numero introdotto dall'articolo 1 (3) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

¹¹ Numero introdotto dall'articolo 1 (4) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

¹² Numero introdotto dall'articolo 1 (4) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹³ Testo modificato dall'articolo 1 (5) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

b) il concorso negli atti di cui all'articolo 23 della Legge N. VIII *recante norme complementari in materia penale*, dell'11 luglio 2013, l'associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di agevolare l'esecuzione;

c) la conoscenza, l'intenzione o la finalità, che devono costituire un elemento delle attività di cui alle lettere a) e b), possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive¹⁴.

11. «*Fondi o altre risorse economiche*»: qualsiasi risorsa, incluse quelle finanziarie, economiche o di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, comunque acquisite, nonché documenti o strumenti aventi valore, in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, recanti un diritto, Titolo o interesse su fondi o risorse economiche, inclusi crediti bancari, assegni turistici, assegni, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito, gli eventuali interessi, dividendi o altri redditi o valori acquisiti o generati da tali fondi o risorse economiche.

12. «*Generalità*»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita della persona fisica.

12bis. «*Gruppo*»: un gruppo di enti composto da un'impresa madre, dalle sue imprese figlie e dagli enti in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 1, numero 64bis, del Regolamento n. 1 in materia di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria del 25 settembre 2014¹⁵.

12ter. «*Istituto finanziario*»: un ente, diverso da un ente creditizio, che svolge professionalmente una o più attività di natura finanziaria stabilite all'articolo 1, numero 1, lettere da b) a n). Senza pregiudizio dell'unicità del contesto istituzionale, giuridico, economico, commerciale e professionale dello Stato – la cui considerazione costituisce il primo criterio di attuazione della presente Legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) –, la nozione di istituto finanziario può includere le seguenti categorie di soggetti:

a) imprese di assicurazione;

b) imprese di investimento;

c) organismi di investimento collettivo;

d) intermediari assicurativi, inclusi gli intermediari che si occupano di assicurazioni vita e altri servizi legati ad investimenti, fatta eccezione per gli intermediari assicurativi collegati;

e) succursali degli istituti finanziari di cui alle lettere precedenti¹⁶.

12quater. «*Operazione o transazione occasionale*»: operatività posta in essere in assenza di un rapporto¹⁷.

¹⁴ Lettera introdotta dall'articolo 2 (4) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁵ Numero introdotto dall'articolo 1 (6) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁶ Numero introdotto dall'articolo 1 (6) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁷ Numero introdotto dall'articolo 2 (5) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

13. «*Organizzazioni senza scopo di lucro*»: le persone giuridiche che hanno come attività prevalente la raccolta o la distribuzione di fondi o altre risorse economiche per scopi caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o umanitari della Legge N. DL, *sulle persone giuridiche dello Stato della Città del Vaticano* del 5 dicembre 2022¹⁸.

14. «*Persona che ricopre una carica pubblica di rilievo*»:

- a) capi di Stato o di governo, Ministri, i loro vicari, i Segretari generali e persone che ricoprono incarichi analoghi;
- b) membri di Parlamenti o di organi legislativi analoghi¹⁹;
- c) membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette ad ulteriore impugnazione, salvo circostanze eccezionali;
- d) membri delle Corti dei conti o dei Consigli direttivi delle Banche centrali;
- e) ambasciatori ed incaricati d'affari;
- f) ufficiali di alto livello delle Forze armate;
- g) membri degli organi di direzione, amministrazione o sorveglianza delle imprese di proprietà dello Stato;
- h) le cariche analoghe nell'ambito della Santa Sede e dello Stato;
- i) membri degli organi direttivi di partiti politici;
- j) i segretari generali, i direttori, vice direttori e i membri degli organi di governo di un'organizzazione internazionale²⁰.

15. «*Persona giuridica*»: ogni persona giuridica, qualunque sia la natura e l'attività, incluse le società, le organizzazioni senza scopo di lucro e i *trust* ed escluse le Autorità pubbliche²¹.

15bis. «*Persona giuridica strumentale*»: persona giuridica, soggetta alla disciplina stabilita nella Lettera Apostolica in forma di «*Motu Proprio*» del Sommo Pontefice Francesco *sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana* del 5 dicembre 2022²².

15ter. «*Autorità pubbliche*»: le Istituzioni e gli Uffici curiali, le Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, inclusi nella lista allegata allo Statuto del Consiglio per l'Economia, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e gli Organi giudiziari dello Stato²³.

¹⁸ Numero modificato dall'articolo 2 (6) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁹ Lettera modificata dall'articolo 1 (8) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

²⁰ Lettere introdotte dall'articolo 1 (6) della Legge n. CCXLVII del 19 giugno 2018.

²¹ Numero modificato dall'articolo 1 (9) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021 e dall'articolo 2 (6) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²² Numero introdotto dall'articolo 2 (8) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²³ Numero introdotto dall'articolo 2 (8) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

16. «*Persona politicamente esposta*»: persona che ricopre o che ha ricoperto una carica pubblica di rilievo nella Santa Sede, nello Stato o in un'altra Giurisdizione o in un'organizzazione internazionale. La definizione di persona politicamente esposta non comprende funzionari di livello medio o inferiore²⁴.

17. «*Prestatore di servizi di pagamento*»: persona fisica o giuridica la cui attività include la prestazione di servizi di pagamento o trasferimento di fondi.

17bis. «*Prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori*»: persona fisica o giuridica la cui attività consiste nell'offrire servizi inerenti al trasferimento di fondi o altre risorse economiche, con particolare riguardo per denaro contante e valori, direttamente o per il tramite di loro agenti²⁵.

18. «*Rapporto*»: rapporto continuativo di natura economica, commerciale o professionale, che sia connesso con l'attività svolta professionalmente da un soggetto obbligato e che, nel momento della sua instaurazione, si presuma possa avere una certa durata.

18bis. «*Rapporto di corrispondenza*»:

a) la fornitura di servizi finanziari da parte di un ente che svolge professionalmente un'attività di natura finanziaria, un'istituzione finanziaria o un ente creditizio – corrispondente – ad un altro ente che svolge professionalmente un'attività di natura finanziaria, un'istituzione finanziaria o un ente creditizio – rispondente –, inclusi la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio;

b) i rapporti tra enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, istituzioni finanziarie, enti creditizi e tra enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, enti creditizi e istituzioni finanziarie compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi²⁶.

19. «*Riciclaggio*»:

a) gli atti di cui all'articolo 421bis del codice penale;

b) il concorso in uno degli atti di cui all'articolo 421bis del codice penale, l'associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di agevolare l'esecuzione;

c) la conoscenza, l'intenzione o la finalità, che devono costituire un elemento delle attività di cui alle lettere a) e b), possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive²⁷.

20. «*Servizi di pagamento*»: servizi che permettono l'esecuzione di depositi, prelievi, transazioni e ordini di pagamento, inclusi il trasferimento di fondi ad un conto di pagamento, l'emissione o acquisizione di strumenti di pagamento e le rimesse di denaro contante.

²⁴ Numero modificato dall'articolo 1 (7) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

²⁵ Numero introdotto dall'articolo 2 (9) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²⁶ Numero introdotto dall'articolo 2 della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018 e modificato dall'articolo 2 (11) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²⁷ Lettera introdotta dall'articolo 2 (12) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

20bis. «*Servizi di trasferimento di denaro o di valori (Money or Value Transfer Services, MVTS)*»: servizi di trasferimento di fondi o altre risorse economiche che prevedono l'accettazione di denaro contante, altri strumenti monetari, fondi o altri beni di valore e il pagamento di una somma corrispondente in denaro contante o in altra forma a un beneficiario per mezzo di una comunicazione, un messaggio, un trasferimento o attraverso una rete di compensazione a cui appartiene il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori. Le transazioni effettuate possono coinvolgere uno o più intermediari e un pagamento finale a una terza parte, e possono includere qualsiasi nuovo metodo di pagamento. A volte questi servizi sono legati a particolari regioni geografiche e vengono descritti con una serie di termini specifici, tra cui *hawala*, *hundi* e *fei-chen*²⁸.

21. «*Soggetti che intrattengono stretti legami*»:

- a) qualsiasi persona fisica che abbia la titolarità effettiva congiunta di una persona giuridica od un altro stretto rapporto economico con una persona appartenente ad una delle categorie di cui ai numeri 14 e 16;
- b) qualsiasi persona fisica che sia l'unico titolare effettivo di una persona giuridica creata di fatto a beneficio di una persona appartenente ad una delle categorie di cui ai numeri 14 e 16.

22. «*Soggetto obbligato*»: soggetto che, a norma degli articoli 2 e 3, è tenuto agli obblighi stabiliti nel Titolo II²⁹.

23. «*Soggetto segnalante*»: un soggetto che rientra in una delle seguenti fattispecie:

- a) soggetti obbligati;
- b) persone giuridiche non incluse tra i soggetti obbligati, sottoposte alla disciplina specifica di cui all'articolo 13bis e tenute all'obbligo di segnalazione delle attività sospette all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria a norma dell'articolo 40, comma 2;
- c) autorità pubbliche sottoposte alla disciplina specifica di cui all'articolo 13bis e tenute all'obbligo di segnalazione delle attività sospette all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria a norma dell'articolo 40, comma 2³⁰.

24. «*Titolare effettivo*»: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la controparte e/o la persona fisica o le persone fisiche in nome e per conto delle quali è realizzata una operazione o transazione o attività ovvero ne risulta beneficiaria, e che comprende almeno³¹:

a) nel caso di società³²:

- i) La persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano l'entità giuridica, attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi. Una percentuale di azioni pari al 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'entità giuridica detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25% più una

²⁸ Numero introdotto dall'articolo 2 (13) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²⁹ Numero modificato dall'articolo 1 (10) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

³⁰ Numero modificato dall'articolo 1 (11) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

³¹ Numero modificato dall'articolo 2 (14) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

³² Lettera modificata dall'articolo 2 (15) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'entità giuridica, detenuta da una un'entità giuridica, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta³³.

ii) Se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello o che esercita in altro modo il controllo sulla direzione o gestione della società. I soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto ii), nonché delle difficoltà incontrate nelle attività di identificazione e di verifica³⁴;

b) nel caso di *trust* o istituti giuridici similari, sono incluse tutte le seguenti persone³⁵:

i) il costituente o i costituenti³⁶;

ii) il o i “*trustee*”;

iii) il guardiano o i guardiani, se esistono³⁷;

iv) i beneficiari, ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o ente non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o ente;

v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

c) in caso di organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche:

i) la persona fisica o le persone fisiche che effettivamente esercitano il controllo sul patrimonio della persona giuridica o entità;

ii) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche che risultino gli effettivi beneficiari del patrimonio dell'entità;

iii) se i futuri beneficiari della persona giuridica o entità non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la persona giuridica o l'entità³⁸;

iv) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui ai punti precedenti, o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello o che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione o gestione dell'entità. I soggetti obbligati sono

³³ Lettera modificata dall'articolo 2 (16) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

³⁴ Numero modificato dall'articolo 1 (13) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

³⁵ Lettera modificata dall'articolo 1 (14) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

³⁶ Punto modificato dall'articolo 1 (14) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

³⁷ Punto modificato dall'articolo 1 (14) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

³⁸ Numero modificato dall'articolo 3 della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018 e dall'articolo 2 (17) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

tenuti a conservare le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva, ai sensi dei punti i), ii), iii) e del presente punto iv), nonché delle difficoltà incontrate nelle attività di identificazione e di verifica³⁹.

25. «*Transazione*»:

a) la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;

b) un'attività determinata o determinabile finalizzata ad un obiettivo di natura economico o finanziario modificativo della situazione giuridica esistente da realizzare tramite una prestazione professionale.

26. «*Transazione collegata*»: transazione che, anche se autonoma, forma da un punto di vista economico un'operazione unitaria con una o più operazioni effettuate in diverse fasi o momenti.

27. «*Trasferimento internazionale di fondi*»: qualsiasi trasferimento di fondi o altre risorse economiche nel quale il prestatore di servizi di pagamento, o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, dell'ordinante e del beneficiario sono situati in Giurisdizioni diverse, inclusa qualsiasi catena di trasferimento in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento, o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, si trova in un'altra Giurisdizione⁴⁰.

28. «*Trasferimento interno di fondi*»: qualsiasi trasferimento di fondi o altre risorse economiche in cui il prestatore di servizi di pagamento, o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, dell'ordinante e del beneficiario sono situati all'interno della Giurisdizione, inclusa qualsiasi catena di trasferimenti che si svolge interamente all'interno dei confini della Giurisdizione, anche se il sistema utilizzato per trasferire la comunicazione o il messaggio di trasferimento o di pagamento può essere situato in un'altra Giurisdizione⁴¹.

29. «*Trasferimenti raggruppati*»: singoli trasferimenti di fondi o altre risorse economiche disposti da un unico prestatore di servizi di pagamento, o prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, raggruppandoli in un'unica cartella elettronica, anche se destinati allo stesso beneficiario⁴².

30. «*Trasferimento di fondi*»: transazione, tipicamente effettuata almeno parzialmente con mezzi elettronici, in nome e per conto di un ordinante, da parte di un prestatore di servizi di pagamento o da prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, allo scopo di mettere i fondi o le altre risorse economiche a disposizione di un beneficiario, mediante un prestatore di servizi di pagamento, o un prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano⁴³.

31. «*Trasporto transfrontaliero*»: qualsiasi forma trasporto fisico di denaro contante, in entrata o in uscita dallo Stato, tra cui:

a) il trasporto da parte di una persona fisica, anche mediante borse o bagagli al seguito;

b) il trasporto mediante veicoli o carichi in *container*;

³⁹ Lettera modificata dall'articolo 2 (18) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁴⁰ Numero modificato dall'articolo 2 (19) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁴¹ Numero modificato dall'articolo 2 (19) (20) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁴² Numero modificato dall'articolo 2 (19) (21) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁴³ Numero modificato dall'articolo 2 (22) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

c) la spedizione da parte di una persona fisica o giuridica.

31 *bis*. «Trattamento di dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati personali⁴⁴. Il trattamento dei dati personali sulla base della presente Legge ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa è considerato di interesse pubblico⁴⁵.

32. «*Trust*»: un rapporto giuridico istituito – *inter vivos* o *mortis causa* – da una persona, il disponente, in cui dei beni sono posti sotto il controllo di un gestore nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

33. «*Valuta o moneta crittografata*»: una forma di valuta virtuale visibile ed utilizzabile solo conoscendo le necessarie chiavi di accesso informatiche⁴⁶.

34. «*Valuta o moneta elettronica*»: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica.

35. «*Valuta o moneta sintetica*»: valuta derivata dalla combinazione di due diversi strumenti finanziari.

36. «*Valuta o moneta virtuale*»: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo *status* giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

TITOLO II

MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI E AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 2 – *Ambito di applicazione*

Sono tenuti agli obblighi stabiliti dal presente Titolo:

⁴⁴ Numero introdotto dall'articolo 4 della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

⁴⁵ Numero modificato dall'articolo 1 (15) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021 dall'articolo 2 (23) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁴⁶ Numero modificato dall'articolo 2 (19) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

a) le persone fisiche o giuridiche che svolgono professionalmente una o più attività di natura finanziaria, incluse le loro filiali e succursali— tra cui prestatori di servizi di pagamento e prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori⁴⁷;

abis) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti fiscali⁴⁸, nonché qualunque altra persona che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività professionale principale⁴⁹;

b) gli avvocati, i notai e gli altri professionisti legali, quando prestano in nome e per conto di terzi la loro opera o partecipano ad una operazione o transazione relativa alle seguenti attività⁵⁰:

i) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o di attività economiche;

ii) la gestione di fondi o di altre risorse economiche;

iii) l'apertura o la gestione di conti, di libretti di risparmio o di conti titoli;

iv) l'organizzazione degli apporti per la costituzione, la gestione o l'amministrazione di persone giuridiche⁵¹;

v) la costituzione, la gestione, l'amministrazione o la compravendita di persone giuridiche;

c) i prestatori di servizi relativi a società e *trust*, quando svolgono le attività preparatorie o effettuano una transazione in nome e per conto di terzi, in relazione alle seguenti attività⁵²:

i) costituire una persona giuridica;

ii) operare direttamente o provvedere affinché un terzo operi come dirigente di una società, associato di una compagnia o in una posizione analoga in relazione ad altre persone giuridiche;

iii) fornire una sede legale, un indirizzo o una sede commerciale, un indirizzo amministrativo o per la corrispondenza per una società, compagnia o qualsiasi altra persona giuridica o ente;

iv) operare direttamente o provvedere affinché un terzo operi come fiduciario di un *trust* espresso;

v) operare direttamente o provvedere affinché un terzo operi come azionista per conto di un terzo;

d) gli agenti immobiliari che agiscono da intermediari nell'acquisto, vendita o locazione di immobili, per le operazioni il cui valore dell'immobile o del canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro⁵³;

⁴⁷ Lettera modificata dall'articolo 5 (1) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018 e dall'articolo 4 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁴⁸ Lettera introdotta dall'articolo 5 (2) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

⁴⁹ Lettera modificata dall'articolo 2 (1) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁵⁰ Lettera modificata dall'articolo 5 (3) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

⁵¹ Punto modificato dall'articolo 2 (2) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁵² Lettera modificata dall'articolo 5 (4) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

⁵³ Lettera modificata dall'articolo 2 (3) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

e) i venditori di metalli e pietre preziosi in caso di transazioni in contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro, anche qualora la transazione venga eseguita con diverse operazioni collegate;

f) le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni o servizi in relazione alle transazioni in contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro, anche qualora la transazione venga eseguita con diverse operazioni collegate;

g) i soggetti che commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, laddove il valore dell'operazione o di una serie di operazioni collegate tra loro sia pari o superiore a 10.000 euro⁵⁴;

h) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, quando tale attività è effettuata da porti franchi, laddove il valore dell'operazione o di una serie di operazioni collegate tra loro sia pari o superiore a 10.000 euro⁵⁵.

Articolo 3 – Esclusione dall'ambito di applicazione

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria può escludere dall'ambito di applicazione del presente Titolo i soggetti che esercitano un'attività di natura finanziaria in maniera occasionale e su scala limitata e con un basso rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione delle armi di distruzione di massa, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a) risulti che l'attività principale del soggetto:

i) non consiste in un'attività di natura finanziaria svolta professionalmente;

ii) non consiste in una delle attività indicate nell'articolo 2, lettere (a)bis) – (e)⁵⁶;

iii) non consiste nella rimessa di denaro;

b) risulti che l'attività di natura finanziaria del soggetto:

i) è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

ii) è prestata soltanto alle controparti dell'attività principale e non offerta al pubblico in generale;

iii) è limitata nel ricavato complessivo dell'attività;

iv) è limitata nell'importo di ciascuna operazione o transazione.

2. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione del presente Titolo:

⁵⁴ Lettera introdotta dall'articolo 2 (4) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁵⁵ Lettera introdotta dall'articolo 2 (4) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁵⁶ Lettera modificata dall'articolo 3 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

a) nel valutare il rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, presta particolare attenzione alle attività di natura finanziaria considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione delle armi di distruzione di massa;

b) nel valutare i criteri di esclusione:

i) ai fini del comma 1, lettera a), punto i), verifica che il ricavo dell'attività di natura finanziaria non superi il 5% del fatturato complessivo⁵⁷ del soggetto;

ii) ai fini del comma 1, lettera b), punto iii), verifica che il ricavo complessivo dell'attività di natura finanziaria non superi una determinata soglia, che deve essere sufficientemente bassa. La soglia è stabilita dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria in funzione della tipologia di attività di natura finanziaria;

iii) ai fini del comma 1, lettera b), punto iv), applica una soglia massima per controparte e singola operazione o transazione, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate.

La soglia è stabilita in funzione del tipo di attività di natura finanziaria e deve essere comunque sufficientemente bassa per assicurare che il tipo di attività non costituisca un metodo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e che non superi la soglia di 1.000 euro.

3. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria adotta procedure e misure di controllo basate sul rischio al fine di impedire l'abuso dell'esclusione dall'ambito di applicazione del presente Titolo.

4. La decisione dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria di esentare un soggetto dall'osservanza del presente Titolo deve essere motivata, data in forma scritta e deve essere revocata qualora mutino le circostanze che la giustificano.

Articolo 4 – *Lista dei soggetti obbligati*

L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria pubblica e tiene aggiornata la lista dei soggetti tenuti agli obblighi stabiliti nel presente Titolo a norma degli articoli 2 e 3.

Articolo 5 – *Integrità e stabilità dei settori economico, commerciale e professionale*

Nello Stato sono vietati:

a) l'apertura e la tenuta di conti, di depositi, di libretti di risparmio o di analoghi rapporti, incluse cassette di sicurezza⁵⁸, anonimi, cifrati o intestati a nomi fittizi o di fantasia;

b) l'attuazione degli obblighi di adeguata verifica mediante terzi;

⁵⁷ Lettera modificata dall'articolo 5 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁵⁸ Lettera modificata dall'articolo 4 (2) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

- c) l'apertura o la tenuta di rapporti di corrispondenza con una banca di comodo⁵⁹;
- d) l'apertura ed il mantenimento di rapporti di corrispondenza con un ente creditizio e/o una istituzione finanziaria di una Giurisdizione terza che consenta ad una banca di comodo l'utilizzo dei propri conti⁶⁰;
- e) l'apertura di case da gioco, anche in *internet* o su navi che battono la bandiera dello Stato;
- f) le azioni al portatore e certificati azionari al portatore;
- g) la prestazione di servizi di emissione, vendita, trasferimento, custodia, deposito, gestione, prestito, scambio, negoziazione o intermediazione di valuta crittografata, elettronica⁶¹, virtuale o sintetica⁶².

Articolo 5bis – Titolarità effettiva delle persone giuridiche e altri istituti giuridici similari⁶³

1. Le persone giuridiche e gli altri istituti giuridici similari con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri dello Stato, sono tenute a:

- a) registrare, aggiornare e conservare, per un periodo di dieci anni, tutti i documenti, i dati e le informazioni relativi alla propria natura e attività, ai propri titolari effettivi, beneficiari, membri ed amministratori;
- b) comunicare le informazioni relative alla propria natura e attività, ai propri titolari effettivi, beneficiari, membri ed amministratori, inclusi gli eventuali aggiornamenti, alle autorità preposte alla tenuta dei registri in cui sono iscritte e al registro di cui all'articolo 51*bis*;
- c) fornire, su richiesta dei soggetti obbligati, tutti i dati, documenti ed informazioni di cui alla lettera a).

2. I dati, documenti ed informazioni di cui al comma 1, lettera a), con particolare riguardo per quanto concerne la titolarità effettiva, sono accessibili in maniera tempestiva dalle Autorità competenti.

3. Qualora l'accesso di cui al comma precedente esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per la legge, il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano può prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.

4. Il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano assicura che tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze.

5. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

6. Le deroghe di cui al terzo comma non si applicano ai soggetti obbligati⁶⁴.

⁵⁹ Lettera modificata dall'articolo 6 (1) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

⁶⁰ Lettera modificata dall'articolo 6 (2) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018 e dall'articolo 6 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁶¹ Lettera modificata dall'articolo 4 (3) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁶² Lettere introdotte dall'articolo 6 (3) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

⁶³ Articolo introdotto dall'articolo 5 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁶⁴ Commi introdotti dall'articolo 7 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

Articolo 6 – Segreto d’ufficio e segreto in materia finanziaria

Il segreto d’ufficio ed il segreto in materia finanziaria non inibiscono né limitano:

- a) l’attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei soggetti a ciò tenuti;
- b) l’accesso all’informazione da parte delle Autorità competenti;
- c) la collaborazione tra le Autorità competenti e lo scambio di informazioni a livello internazionale;
- d) lo scambio di informazioni tra i soggetti obbligati, anche a livello internazionale.

Articolo 7 – Criteri di attuazione

1. Le disposizioni del presente Titolo sono interpretate e attuate senza pregiudizio del diritto alla riservatezza.

2. Le politiche, procedure, misure e controlli richiesti dal presente Titolo sono adottati e attuati in maniera coerente con:

- a) il contesto istituzionale, giuridico, economico, commerciale e professionale dello Stato;
- b) i rischi presenti nello Stato;
- c) la natura, le dimensioni e le attività dei soggetti obbligati;
- d) i rischi effettivi connessi alla categoria della controparte, Giurisdizione o area geografica, tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione.

Articolo 8 – Autorità competenti

1. La Segreteria di Stato definisce le politiche e le strategie generali ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; cura l’adesione e l’attuazione dei trattati e degli accordi internazionali e la partecipazione alle istituzioni ed agli organismi internazionali, inclusi le istituzioni e gli organismi competenti per la definizione di norme e buone pratiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

2. Il Presidente del Governatorato:

- a) irroga le sanzioni amministrative nei casi previsti dalla legge;
- b) cura che i dati e le informazioni relativi alla natura, all’attività, all’organizzazione, alla titolarità effettiva e ai beneficiari delle persone giuridiche aventi sede legale nello Stato, siano conservati nell’apposito registro, siano opportunamente aggiornati e siano accessibili alle autorità competenti, anche informando le persone giuridiche dei loro obblighi in materia;

c) approva e aggiorna periodicamente la lista recante i nominativi dei soggetti, delle persone fisiche o degli enti, in relazione ai quali sussista un fondato motivo per ritenere che minaccino la pace e la sicurezza internazionale⁶⁵;

d) esercita sulle persone giuridiche ogni altro controllo previsto dalla normativa vigente⁶⁶.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria promuove il coordinamento e la collaborazione tra le Autorità competenti in conformità alle disposizioni del proprio Statuto e della presente legge.

4. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria:

a) svolge le funzioni di vigilanza, regolamentazione e informazione finanziaria in conformità delle disposizioni del proprio Statuto e della legge, adottando le procedure e le misure necessarie per garantire la distinzione operativa fra le funzioni⁶⁷;

b) adotta la normativa secondaria di attuazione nei casi previsti dalla legge, inclusi regolamenti, istruzioni, circolari, ordinanze e linee guida⁶⁸;

c) irroga sanzioni nei modi e nei limiti stabiliti dall'ordinamento;

d) partecipa alle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e gli organismi tecnici internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

e) effettua specifici programmi di formazione periodica sul sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa vigente, inclusa la formazione necessaria a riconoscere le operazioni che potrebbero essere collegate al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e a conoscere il modo di procedere in tali casi⁶⁹.

5. Il Corpo della Gendarmeria:

a) adotta tecniche avanzate di indagine in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

b) cura la formazione e l'aggiornamento professionale dei suoi membri sui fenomeni del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

c) con il *nulla osta* della Segreteria di Stato, stipula protocolli di intesa con le autorità analoghe di altre Giurisdizioni ai fini della prevenzione e contrasto delle attività criminose, compresi il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa e i relativi reati presupposto.

⁶⁵ Comma modificato dall'articolo 7 (1) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

⁶⁶ Lettera introdotta dall'articolo 8 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁶⁷ Lettera modificata dall'articolo 8 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁶⁸ Lettera modificata dall'articolo 7 (2) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018 e dall'articolo 8 (3) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁶⁹ Lettera introdotta dall'articolo 7 (3) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

6. L'Ufficio del Promotore di Giustizia coordina le indagini in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, esercitando l'attività inquirente⁷⁰.

7. Le Autorità competenti adottano adeguati programmi per la formazione del personale, la raccolta e lo scambio di dati e di informazioni, nonché per l'attuazione della normativa vigente, inclusa l'attività sanzionatoria e di individuazione.

CAPO II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Articolo 9 – *Valutazione generale dei rischi*

1. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria:

a) stabilisce i criteri e le modalità per l'elaborazione della valutazione generale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa della Santa Sede e dello Stato, analizzando le minacce, le vulnerabilità e le misure di mitigazione⁷¹;

b) approva la valutazione generale dei rischi e il suo regolare aggiornamento.

2. Sulla base della valutazione generale dei rischi:

a) il Comitato di Sicurezza Finanziaria:

i) valuta l'efficacia del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, analizzando l'adeguatezza degli obiettivi, delle priorità e delle misure occorrenti da parte delle Autorità competenti per la gestione ed il contenimento dei rischi, inclusa la dotazione delle risorse umane e materiali disponibili. Tale attività può essere esplicata attraverso la produzione di statistiche complete sulle questioni rilevanti per l'efficacia di tali sistemi, anche avvalendosi delle attività svolte dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria a norma dell'articolo 14⁷²;

ii) coordina l'individuazione, la valutazione, l'informazione, la gestione ed il contenimento dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte delle Autorità competenti;

iii) coordina l'adozione ed il regolare aggiornamento di politiche e procedure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;

⁷⁰ Comma modificato dall'articolo 6 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁷¹ Lettera modificata dall'articolo 7 (1) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁷² Lettera modificata dall'articolo 7 (2) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

iv) redige una relazione sulla struttura istituzionale e sulle principali procedure del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, incluse le principali Autorità competenti indicate all'articolo 8, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate⁷³;

v) redige una relazione sulle attività e sulle risorse umane e finanziarie destinati al contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e delle armi di distruzione di massa⁷⁴;

b) l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria:

i) monitora l'efficacia del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

ii) comunica ai soggetti obbligati gli esiti della valutazione generale dei rischi;

iii) fornisce alle autorità competenti e ai soggetti obbligati i dati, le informazioni e le analisi che consentono loro di compiere la propria valutazione dei rischi;

iv) indica ai soggetti obbligati i fattori di alto rischio da considerare nell'elaborare la propria valutazione dei rischi;

v) indica ai soggetti obbligati i settori in cui sono tenuti ad applicare le misure rafforzate e, ove necessario, le procedure e i controlli da adottare;

vbis) tenendo conto di quanto previsto dall'art. 25 della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici, indica ai soggetti obbligati le procedure e i controlli da adottare verso le Missioni diplomatiche⁷⁵;

vi) informa le Autorità competenti e i soggetti obbligati circa i rischi e le vulnerabilità dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa di altre Giurisdizioni e, a tal fine, pubblica una lista delle Giurisdizioni ad alto rischio ("*black list*") e delle Giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato ("*grey list*")⁷⁶;

vii) individua ed ordina contromisure adeguate e proporzionate ai rischi nel caso in cui una Giurisdizione persistentemente non osservi od osservi insufficientemente i parametri internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

viii) dispone l'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata, proporzionata ai rischi, per i rapporti, le operazioni o le transazioni con persone fisiche o giuridiche, incluse le istituzioni finanziarie, delle Giurisdizioni a rischio elevato di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di proliferazione di armi di distruzione di massa;

ix) può identificare e pubblicare una lista delle Giurisdizioni che impongono obblighi equivalenti a quelli stabiliti dal presente Titolo;

⁷³ Numero introdotto dall'articolo 7 (3) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021

⁷⁴ Numero introdotto dall'articolo 7 (3) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁷⁵ Numero introdotto dall'articolo 9 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁷⁶ Numero modificato dall'articolo 9 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

x) pubblica e tiene regolarmente aggiornato un elenco indicante le funzioni che, in base al quadro normativo e regolamentare vigente, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell'articolo 1, numero 16⁷⁷.

3. Una sintesi della valutazione generale dei rischi e dei suoi aggiornamenti periodici, priva di informazioni sensibili e classificate, è pubblicata in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria⁷⁸.

Articolo 10 – Valutazione particolare dei rischi

1. I soggetti obbligati sono tenuti a individuare, valutare, gestire e contenere i rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di proliferazione delle armi di distruzione di massa. A tal fine, ciascun soggetto elabora ed aggiorna periodicamente una propria valutazione dei rischi.

1 *bis*. Nell'elaborare la propria valutazione particolare dei rischi, i soggetti obbligati tengono conto⁷⁹ fra l'altro:

a) della categoria delle controparti;

b) della Giurisdizione o dell'area geografica interessata;

c) della tipologia del rapporto, del livello dei beni depositati e del volume delle operazioni effettuate, del prodotto, del servizio, dell'operazione, della transazione e del canale di distribuzione⁸⁰.

2. La valutazione particolare dei rischi deve essere documentata ed inviata all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, che può richiederne la revisione⁸¹.

3. I soggetti obbligati prestano particolare attenzione:

a) ai rapporti, operazioni e transazioni con persone fisiche o giuridiche, incluse le istituzioni finanziarie, da o in Giurisdizioni presenti nelle liste di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), punto vi).. Se le suddette operazioni e transazioni non hanno alcuno scopo economico o lecito apparente, le ragioni e lo scopo di tali operazioni e transazioni devono, per quanto possibile, essere esaminati e gli esiti devono essere documentati per iscritto e resi disponibili per assistere l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e altre Autorità competenti ed i revisori⁸²;

b) a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o operazioni che potrebbero favorire l'anonimato e adottano adeguate procedure e misure per prevenire il loro utilizzo per attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4. L'alta dirigenza del soggetto obbligato adotta le politiche, procedure, misure e controlli necessari per ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo. Tali provvedimenti sono comunicati tempestivamente all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, che può richiederne la modifica o il rafforzamento.

⁷⁷ Numero introdotto dall'articolo 7 (4) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁷⁸ Comma introdotto dall'articolo 7 (5) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁷⁹ Comma introdotto dall'articolo 8 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁸⁰ Lettera modificata dall'articolo 8 della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

⁸¹ Comma modificato dall'articolo 10 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁸² Lettera modificata dall'articolo 10 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

Articolo 11 – Controlli interni

1. Sulla base delle valutazioni dei rischi di cui agli articoli 9 e 10 i soggetti obbligati:

- a) adottano politiche, procedure, misure e controlli volti a gestire e contenere i rischi individuati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;
- b) monitorano l'attuazione dei controlli, se necessario intensificandoli;
- c) adottano misure rafforzate per la gestione e il contenimento dei rischi in caso di individuazione di fattori di alto rischio.

2. Le politiche, le procedure, le misure e i controlli di cui al comma 1 sono approvati dall'alta dirigenza e devono essere proporzionati alla natura, alle dimensioni e alle attività del soggetto obbligato.

Esse includono:

- a) politiche, procedure e misure di adeguata verifica, di registrazione, di conservazione e di segnalazione;
- b) controlli interni;
- c) modalità di gestione della conformità;
- d) la nomina di un responsabile, di livello dirigenziale, che possa accedere tempestivamente a tutta l'informazione relativa all'adeguata verifica delle controparti, delle operazioni e delle transazioni⁸³;
- e) procedure di selezione e assunzione, comprese le indagini preventive all'assunzione, che garantiscono un alto livello professionale ed etico del personale;
- f) programmi di formazione e aggiornamento del personale;
- g) funzione di revisione indipendente per testare il sistema.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, i gruppi di cui i soggetti obbligati fanno parte adottano programmi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa applicabili a tutte le filiali e le succursali del gruppo.

Questi programmi includono:

- a) politiche, procedure e misure per la condivisione di documenti, di dati e di informazioni necessari ai fini dell'adeguata verifica e della gestione dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di proliferazione di armi di distruzione di massa;

⁸³ Lettera modificata dall'articolo 11 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

- b) lo scambio di documenti, di dati e di informazioni sulle controparti, sui conti, sulle operazioni e sulle transazioni e la trasmissione agli organismi responsabili delle funzioni di conformità, di revisione, di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa al livello del gruppo;
- c) procedure e misure adeguate a garantire l'integrità, la riservatezza, la sicurezza e l'uso appropriato delle informazioni scambiate.

Articolo 12 – Filiali e succursali estere

1. I soggetti obbligati garantiscono che le loro filiali e succursali estere adottino ed applichino procedure e misure conformi al presente Titolo, qualora la normativa vigente nella Giurisdizione ospitante sia meno severa o non sia conforme con i parametri internazionali vigenti, nella misura in cui l'ordinamento della Giurisdizione ospitante lo consente.
2. Nel caso in cui l'ordinamento della Giurisdizione ospitante non consenta la corretta attuazione di tutte le procedure e le misure richieste dal presente Titolo, i gruppi di cui fanno parte i soggetti obbligati adottano ed applicano adeguate procedure e misure aggiuntive per la efficace gestione dei rischi, informando opportunamente l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria. Se l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria ritiene insufficienti le procedure e le misure aggiuntive, essa ne richiede la modifica o la cessazione delle attività nella Giurisdizione ospitante.

Articolo 13 – Gestione e contenimento dei rischi in forma semplificata

1. Sulla base delle valutazioni dei rischi di cui agli articoli 9 e 10 l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria individua con proprio regolamento i settori e le tipologie di rapporto, di prodotto, di servizio, di operazione, di transazione e dei canali di distribuzione di basso rischio⁸⁴.
2. Sulla base della determinazione di cui al comma 1, qualora siano stati assolti tutti gli adempimenti stabiliti dall'ordinamento, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria può autorizzare l'adozione di procedure e misure per la gestione ed il contenimento dei rischi in forma semplificata da parte dei soggetti obbligati, indicando le procedure e le misure da adottare e gli adempimenti da assolvere.
3. Le procedure e le misure per la gestione ed il contenimento dei rischi in forma semplificata non possono essere applicate quando vi è un sospetto o un rischio elevato di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o della proliferazione di armi di distruzione di massa⁸⁵.

Articolo 13bis – Disposizioni specifiche per i soggetti segnalanti diversi dai soggetti obbligati⁸⁶

1. I soggetti segnalanti di cui all'articolo 1, numero 23, lettere b) e c), sono tenuti a individuare, valutare, gestire e contenere il rischio che le proprie attività vengano strumentalizzate a fini di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo

⁸⁴ Comma modificato dall'articolo 12 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁸⁵ Comma modificato dall'articolo 12 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁸⁶ Articolo introdotto dall'articolo 10 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

e di proliferazione di armi di distruzione di massa e a segnalare le attività sospette che dovessero manifestarsi nell'adempimento dei propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 40 comma 2.

2. Al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1:

a) i soggetti segnalanti di cui all'articolo 1, numero 23, lettera b):

i) svolgono le attività di auto-valutazione finalizzate all'elaborazione e all'aggiornamento periodico della propria valutazione particolare dei rischi, in linea con le indicazioni fornite e sulla base degli strumenti elaborati dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano in accordo tra loro⁸⁷;

ii) valutano, sulla base degli esiti delle attività di cui al punto precedente, l'applicabilità di quanto previsto agli articoli 11, 12 e 13, tenendo in particolare considerazione il principio di proporzionalità e secondo un approccio basato sul rischio.

b) i soggetti segnalanti di cui all'articolo 1, numero 23, lettera c):

i) svolgono le attività di auto-valutazione finalizzate all'elaborazione e all'aggiornamento periodico della propria valutazione particolare dei rischi, in linea con le indicazioni fornite e sulla base degli strumenti elaborati dalla Segreteria per l'Economia avvalendosi dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria;

ii) sulla base degli esiti della valutazione particolare dei rischi di ciascuna Autorità, la Segreteria per l'Economia, nei limiti e con le modalità previste dal proprio Statuto e dalla normativa vigente e sentiti, in particolare, le Autorità interessate, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e l'Ufficio del Revisore Generale, adotta e/o raccomanda l'adozione delle misure previste agli articoli 11, 12 e 13, tenendo in particolare considerazione il principio di proporzionalità e secondo un approccio basato sul rischio.

Articolo 14 – *Analisi e studi*

L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria:

a) elabora analisi e studi su:

i) i settori economico, commerciale e professionale;

ii) specifiche questioni o attività a rischio;

iii) le anomalie che possono indicare casi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di proliferazione delle armi di distruzione di massa;

b) elabora statistiche su questioni e attività rilevanti ai fini dell'effettività del sistema di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, comprese:

⁸⁷ Punto modificato dall'articolo 13 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

- i) statistiche sulle dimensioni e sull'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo, compresi il numero dei soggetti obbligati e l'importanza economica di ciascun settore;
- ii) statistiche sul numero delle segnalazioni di attività sospette e relativo seguito a tali segnalazioni, sulle indagini e sulle fasi di azione giudiziaria, sul numero di persone perseguite o condannate per reati di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o di proliferazione di armi di distruzione di massa, connessi al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione di armi di distruzione di massa e sulle tipologie di reati presupposto, e sul valore dei fondi o altre risorse economiche bloccate, sequestrate o confiscate⁸⁸;
- iii) statistiche sul numero di segnalazioni di attività sospette trasmesse dai soggetti segnalanti e sul seguito dato alle stesse, nonché sul numero e sulla percentuale delle medesime che diano origine a successive indagini⁸⁹;
- iv) statistiche sulla collaborazione internazionale in ambito di vigilanza ed informazione finanziaria, con particolare riguardo al numero di richieste domestiche ed internazionali effettuate, ricevute e rifiutate, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregate per Giurisdizione di controparte, incluse le tempistiche delle diverse fasi di analisi⁹⁰;
- v) statistiche sulle attività di vigilanza in ambito di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo, della proliferazione di armi di distruzione di massa e prudenziale, incluse le attività di vigilanza in loco e a distanza, il numero di violazioni individuate sulla base delle attività di vigilanza e le sanzioni - e misure amministrative - applicate dalle autorità di vigilanza⁹¹;
- vi) statistiche sulle attività di indagine e giudiziaria, inclusa la collaborazione internazionale⁹².
- c) elabora e coordina studi e analisi strumentali alla valutazione generale dei rischi della Santa Sede e dello Stato.

CAPO III

ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE

Articolo 15 – *Casi di applicazione*

1. I seguenti soggetti svolgono l'adeguata verifica:

a) i soggetti di cui all'articolo 2, lettera a):

i) quando instaurano un rapporto;

⁸⁸ Lettera modificata dall'articolo 9 della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

⁸⁹ Numero introdotto dall'articolo 11 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁹⁰ Numero introdotto dall'articolo 11 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021 e modificato dall'articolo 14 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁹¹ Numero introdotto dall'articolo 11 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

⁹² Numero introdotto dall'articolo 11 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

ii) quando eseguono operazioni, transazioni o trasferimenti di fondi nell'ambito di un rapporto già in essere, secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria con proprio Regolamento⁹³;

iii) quando eseguono operazioni o transazioni occasionali di importo pari o superiore ai 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione o transazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate⁹⁴;

iv) quando effettuano un trasferimento di fondi occasionale di importo pari o superiore ai 1.000 euro⁹⁵;

b) i soggetti di cui all'articolo 2, lettera b), sono tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica nello svolgimento della propria attività professionale in forma sia individuale che associata:

i) quando la prestazione professionale ha quale suo oggetto fondi o altre risorse economiche di valore pari o superiore a 10.000 euro;

ii) quando la transazione è di importo pari o superiore ai 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

iii) in tutti i casi in cui, sia i fondi o altre risorse economiche oggetto della prestazione professionale, sia la transazione, siano di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica, la costituzione, gestione o amministrazione di persone giuridiche, integrano casi di prestazione professionale di valore non determinabile;

c) i soggetti di cui all'articolo 2, lettere c), d), e) e f).

2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2 sono comunque tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica:

a) quando vi è un sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o della proliferazione di armi di distruzione di massa, indipendentemente da esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte, delle persone titolate ad agire in nome e per conto della controparte o del titolare effettivo.

Articolo 16 – Adempimenti

1. Ai fini dell'adeguata verifica, i soggetti obbligati sono tenuti ad assolvere, fra l'altro, ai seguenti adempimenti:

a) identificare la controparte e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati ed informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente, compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica o altre procedure di identificazione a distanza⁹⁶;

⁹³ Punto introdotto dall'articolo 15 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁹⁴ Punto modificato dall'articolo 15 (2) e (3) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁹⁵ Punto modificato dall'articolo 15 (2) e (4) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁹⁶ Lettera modificata dall'articolo 12 (1) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021 e dall'articolo 16 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

b) identificare le persone che intendono agire in nome e per conto della controparte, verificare che siano a ciò autorizzate e verificarne l'identità, sulla base di documenti, dati ed informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;

c) identificare il titolare effettivo e adottare misure adeguate a verificarne l'identità, al fine di soddisfare il soggetto obbligato sulla reale conoscenza del titolare effettivo stesso sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente⁹⁷;

d) verificare se la controparte agisce in nome e per conto di altri soggetti;

e) comprendere, verificare e ottenere documenti, dati e informazioni relativi allo scopo e alla natura del rapporto e all'origine dei fondi⁹⁸.

1 *bis*. In riferimento alla lettera c) del comma 1, qualora la controparte sia una persona giuridica, i soggetti obbligati sono tenuti ad adottare gli adempimenti stabiliti all'articolo 17⁹⁹.

2. L'adeguata verifica e, in particolare, l'identificazione e la verifica dell'identità della controparte, delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto della controparte e del titolare effettivo deve essere svolta:

a) in caso di soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), prima di stabilire un rapporto o di effettuare una operazione o transazione nell'ambito di un rapporto già in essere, secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria con proprio Regolamento, o di effettuare una operazione o transazione occasionali¹⁰⁰;

b) in caso di soggetti di cui all'articolo 2, lettere d), e), f), g) e h) prima di stabilire un rapporto o di effettuare qualunque operazione o transazione¹⁰¹;

c) in caso di soggetti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), nella fase iniziale di valutazione della posizione della controparte e comunque prima di stabilire un rapporto o di effettuare una operazione o transazione.

3. Qualora non sia possibile svolgere l'adeguata verifica a norma dei precedenti commi, è proibito instaurare un rapporto o eseguire una operazione occasionale o, nel caso in cui il rapporto sia in essere¹⁰², eseguire una operazione o transazione. In tali casi, i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare una segnalazione all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria¹⁰³.

4. Nell'istaurare un rapporto, eseguire una transazione occasionale e nel prestare un servizio occasionale, i soggetti obbligati forniscono alla controparte un'informazione generale circa i loro obblighi legali in ordine al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tale informazione dovrà comprendere almeno:

⁹⁷ Punto modificato dall'articolo 16 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁹⁸ Punto modificato dall'articolo 16 (3) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

⁹⁹ Lettera introdotta dall'articolo 12 (2) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021 e modificata dall'articolo 16 (5) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁰⁰ Lettera modificata dall'articolo 16 (6) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁰¹ Lettera introdotta dall'articolo 16 (7) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁰² Comma modificato dall'articolo 12 (3) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁰³ Comma modificato dall'articolo 16 (8) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

- a) le finalità del trattamento dei dati personali;
 - b) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali della controparte;
 - c) l'obbligo della controparte di fornire l'informazione richiesta nonché il fatto che una mancata risposta impedirebbe di instaurare il rapporto o di prestare il servizio richiesto;
 - d) il diritto della controparte, fatti salvi i divieti di comunicazione stabiliti dalla legge, di accedere ai dati personali che la riguardano conservati presso il soggetto obbligato nonché di rettificarli¹⁰⁴.
5. I dati personali ottenuti ai fini dell'adeguata verifica della controparte non possono essere utilizzati a scopi commerciali¹⁰⁵.

Articolo 17 – Adempimenti ulteriori in caso di persone giuridiche

1. Nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica, il soggetto obbligato deve giungere alla conoscenza e alla comprensione della struttura della titolarità e del controllo e della natura dell'attività svolta dalla persona giuridica, ai fini della identificazione e della verifica dell'identità del titolare effettivo¹⁰⁶.
2. Ai fini della identificazione e della verifica dell'identità della controparte, i soggetti obbligati devono acquisire, fra l'altro, le seguenti informazioni:
- a) denominazione, natura giuridica e prova dell'esistenza della persona giuridica;
 - b) gli organi e i poteri che regolano il funzionamento e vincolano la persona giuridica, inclusi fra l'altro i nomi delle persone che esercitano funzioni di direzione e di alta dirigenza;
 - c) indirizzo della sede legale e, se diverso, della sede principale di attività.
3. Ai fini della identificazione e della verifica dell'identità del titolare effettivo, i soggetti obbligati devono acquisire informazioni tali da soddisfarli sull'individuazione dello stesso, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, numero 24¹⁰⁷.

108

4. Al momento dell'instaurazione del rapporto con una persona giuridica, o un trust o un istituto giuridico avente un assetto o funzioni affini al *trust*, i soggetti obbligati acquisiscono la prova della registrazione presso il relativo registro, inclusa la presenza di informazioni adeguate, accurate ed attuali sulla titolarità effettiva. La prova di registrazione nel

¹⁰⁴ Comma introdotto dall'articolo 10 (1) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018 e modificato dall'articolo 16 (9) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁰⁵ Comma introdotto dall'articolo 10 (2) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

¹⁰⁶ Comma modificato dall'articolo 11 della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018 e dall'articolo 17 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁰⁷ Comma modificato dall'articolo 17 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁰⁸ Commi cancellati dall'articolo 17 (3) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

relativo registro non soddisfa, da sola, gli obblighi di adeguata verifica della controparte, secondo un approccio basato sul rischio¹⁰⁹.

5. I soggetti obbligati conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di identificazione e di verifica del titolare effettivo¹¹⁰.

Articolo 18 – Adempimenti ulteriori in caso di polizze di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti¹¹¹.

1. Nei casi di polizze di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti obbligati, una volta identificato o individuato il beneficiario, devono acquisire inoltre le seguenti informazioni¹¹²:

a) il nome della persona fisica o giuridica, nel caso il beneficiario sia identificato o individuato in una specifica persona fisica o giuridica;

b) sufficienti informazioni al fine di identificare il beneficiario al momento della liquidazione, nel caso il beneficiario sia individuato per caratteristiche o categoria o altro criterio;

c) verifica dell'identità del beneficiario al momento della liquidazione, in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b).

2. I soggetti obbligati devono includere il beneficiario di polizze di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti tra i fattori della valutazione dei rischi nel determinare l'applicazione della adeguata verifica in forma rafforzata¹¹³.

3. Nel caso in cui il beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, presenta un rischio elevato, il soggetto obbligato deve applicare misure rafforzate, incluse, fra l'altro, misure per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo e del beneficiario al momento della liquidazione¹¹⁴.

Articolo 19 – Adeguata verifica costante

1. L'adeguata verifica deve essere svolta in maniera costante in funzione del rischio della controparte, esistente o nuova, e in ogni caso qualora si modifichi la situazione della controparte e nel contesto della verifica periodica delle informazioni relative alla titolarità effettiva¹¹⁵.

1 *bis*¹¹⁶. L'adeguata verifica costante deve necessariamente includere, tra l'altro:

¹⁰⁹ Comma introdotto dall'articolo 13 (2) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021 e modificato dall'articolo 17 (4) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹¹⁰ Comma introdotto dall'articolo 17 (5) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹¹¹ Rubrica modificata dall'articolo 12 (1) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

¹¹² Comma modificato dall'articolo 12 (2) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

¹¹³ Comma modificato dall'articolo 12 (3) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

¹¹⁴ Comma modificato dall'articolo 18 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹¹⁵ Comma modificato dall'articolo 14 (1) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹¹⁶ Comma introdotto dall'articolo 14 (2) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

a) il monitoraggio costante del rapporto, anche mediante il controllo delle operazioni o transazioni effettuate durante tutta la sua durata, in modo da assicurare che esse siano coerenti alla categoria e alla conoscenza della controparte, alla sua attività e al suo profilo di rischio, nonché all'origine dei fondi;

b) l'aggiornamento e la pertinenza di documenti, dati e informazioni acquisiti ai fini dell'adeguata verifica, effettuando controlli degli archivi esistenti, con riferimento in particolare alle categorie di controparti aventi un rischio elevato¹¹⁷.

1^{ter}¹¹⁸. Il monitoraggio di cui al comma 1^{bis}, lettera a) deve includere, per quanto possibile, il contesto e la finalità di tutte le operazioni che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

i) sono operazioni complesse;

ii) sono operazioni di importo insolitamente elevato;

iii) sono condotte secondo uno schema anomalo;

iv) non hanno un chiaro scopo economico o legittimo.

In particolare, i soggetti obbligati rafforzano il grado e la natura del controllo sul rapporto allo scopo di determinare se tali operazioni o attività siano sospette.

2. Qualora non sia possibile svolgere l'adeguata verifica di cui al comma 1, è obbligatorio cessare il rapporto ed è proibito eseguire una operazione o transazione. In tali casi, i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare una segnalazione all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.

Articolo 20 – Adeguata verifica delle controparti esistenti

1. Per le controparti esistenti al momento dell'entrata in vigore degli obblighi stabiliti nel presente Titolo, l'adeguata verifica deve essere svolta in maniera tempestiva e con un approccio basato sul rischio, tenuto conto degli adempimenti già svolti e dell'adeguatezza dei documenti, dati e informazioni già acquisiti.

2. Qualora non sia possibile svolgere l'adeguata verifica di cui al comma 1, è obbligatorio cessare il rapporto. In tali casi, i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare una segnalazione di attività sospetta all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.

Articolo 21 – Obbligo di astensione

Quando vi sia il sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attuazione dell'adeguata verifica potrebbe svelare tale sospetto alla controparte, oppure ostacolare l'attività delle autorità competenti, i soggetti obbligati eseguono la prestazione, operazione o transazione ed inviano immediatamente una segnalazione all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.

¹¹⁷ Lettera modificata dall'articolo 19 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹¹⁸ Comma introdotto dall'articolo 14 (2) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

Articolo 22 – *Approccio basato sul rischio*

1. L'adeguata verifica deve essere svolta in maniera proporzionata al rischio connesso alla categoria e alla Giurisdizione o area geografica della controparte e alla tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione o canale di distribuzione.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti obbligati tengono conto, fra l'altro, della valutazione dei rischi di cui agli articoli 9 e 10.

119

Articolo 23 – *Nuove tecnologie*

1. I soggetti obbligati sono tenuti ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di proliferazione delle armi di distruzione di massa connessi allo sviluppo di nuovi prodotti, attività e pratiche commerciali, inclusi nuovi canali di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in via di sviluppo per i prodotti o servizi sia esistenti che nuovi¹²⁰.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti obbligati sono tenuti, fra l'altro, a:
 - a) valutare i rischi prima di lanciare, fornire o usare prodotti o servizi, operazioni e transazioni, inclusi i canali di distribuzione e tecnologie;
 - b) adottare misure adeguate a gestire e contenere i rischi.
3. I soggetti obbligati sono tenuti ad adottare nello svolgimento della loro attività tecniche sicure, che non siano suscettibili di abusi per attività di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Articolo 24 – *Adeguata verifica semplificata*

1. In caso di basso rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di proliferazione delle armi di distruzione di massa, connesso alla categoria e alla Giurisdizione o area geografica della controparte o alla tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria può autorizzare i soggetti obbligati a svolgere l'adeguata verifica in forma semplificata.
2. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, tenuto conto anche della valutazione dei rischi di cui agli articoli 9 e 10, individua i casi di applicazione dell'adeguata verifica in forma semplificata e indica le procedure e le misure da adottare, inclusi gli adempimenti da assolvere.
3. In ogni caso, l'adeguata verifica in forma semplificata:

¹¹⁹ Comma eliminato dall'articolo 20 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹²⁰ Comma modificato dall'articolo 21 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

- a) non può essere applicata quando vi è un sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione di armi di distruzione di massa e in caso di rischio elevato¹²¹;
- b) non esenta dall'attuazione degli obblighi di registrazione e conservazione e di segnalazione di attività sospette;
- c) può essere applicata solo se sono in essere misure di mitigazione adeguate¹²².

Articolo 25 – Adeguata verifica rafforzata

1. In caso di rischio elevato di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione di armi di distruzione di massa, connesso alla categoria e alla Giurisdizione o area geografica della controparte o alla tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione, i soggetti obbligati sono tenuti a svolgere l'adeguata verifica in forma rafforzata¹²³.
2. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, tenuto conto anche della valutazione dei rischi di cui agli articoli 9 e 10, individua i casi di applicazione dell'adeguata verifica in forma rafforzata e indica le procedure e le misure da adottare, inclusi gli adempimenti da assolvere.
3. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria dispone l'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata proporzionata ai rischi, connessi ai rapporti, operazioni o transazioni, con persone fisiche o giuridiche, inclusi le istituzioni finanziarie e gli enti creditizi, di Giurisdizioni a elevato rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di proliferazione di armi di distruzione di massa. In tali casi, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria indica le contromisure adeguate e proporzionate ai rischi¹²⁴.
4. I soggetti obbligati sono comunque tenuti all'adeguata verifica in forma rafforzata nei casi e secondo le modalità stabiliti negli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 30**bis** e 41¹²⁵.

Articolo 26 – Controparte fisicamente non presente

1. Quando la controparte, il titolare effettivo e/o i soggetti che agiscono in nome e per conto della controparte, non sono fisicamente presenti, i soggetti obbligati adottano procedure idonee e proporzionate al rischio per identificarne e verificarne l'identità, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente.
2. I soggetti obbligati, ai fini di cui al comma 1, possono utilizzare i mezzi di identificazione elettronica o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, in conformità con l'articolo 23.

¹²¹ Lettera modificata dall'articolo 22 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹²² Lettera modificata dall'articolo 22 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹²³ Comma modificato dall'articolo 23 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹²⁴ Comma modificato dall'articolo 23 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹²⁵ Comma modificato dall'articolo 23 (3) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

3. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con proprio regolamento, le procedure di cui al comma 1 e i mezzi e le procedure di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria¹²⁶.

Articolo 27 – Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con istituzioni finanziarie ed enti creditizi di Giurisdizioni terze¹²⁷

1. In caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con istituzioni finanziarie ed enti creditizi di Giurisdizioni terze, i soggetti obbligati, al momento dell'avvio dei rapporti¹²⁸, oltre alle misure ordinarie di adeguata verifica adottano, fra l'altro, le seguenti misure¹²⁹:

a) raccogliere sull'istituzione finanziaria o ente creditizio corrispondente della Giurisdizione terza informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto, incluso se è stato oggetto di un'indagine o di un provvedimento in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione delle armi di distruzione di massa e dell'eventuale risultato di tale indagine o provvedimento¹³⁰;

b) accertare che l'istituzione finanziaria o ente creditizio corrispondente della Giurisdizione terza non sia una banca di comodo né consenta ad una banca di comodo l'utilizzo dei propri conti correnti¹³¹;

c) valutare i controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa applicati dall'istituzione finanziaria o ente creditizio corrispondente della Giurisdizione terza¹³²;

d) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

e) stabilire e comprendere chiaramente in forma scritta le rispettive responsabilità del soggetto obbligato e dell'istituzione finanziaria o ente creditizio corrispondente della Giurisdizione terza¹³³.

2. In caso di conti di passaggio, i soggetti obbligati devono inoltre assicurarsi che l'istituzione finanziaria o ente creditizio corrispondente della Giurisdizione terza¹³⁴:

a) abbia svolto l'adeguata verifica delle controparti che hanno accesso diretto a tali conti;

b) abbia assolto agli adempimenti di adeguata verifica, inclusa l'adeguata verifica costante, e che, su richiesta, possa fornire tempestivamente i dati e le informazioni ottenuti a seguito dell'attuazione di tali adempimenti.

¹²⁶ Testo interamente sostituito dall'articolo 24 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹²⁷ Rubrica modificata dall'articolo 13 (1) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018 e dall'articolo 25 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹²⁸ Comma modificato dall'articolo 15 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹²⁹ Comma modificato dall'articolo 13 (2) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018 e dall'articolo 25 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹³⁰ Lettera modificata dall'articolo 25 (3) e (4) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹³¹ Lettera modificata dall'articolo 25 (3) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹³² Lettera modificata dall'articolo 25 (3) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹³³ Lettera modificata dall'articolo 25 (3) e (5) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹³⁴ Comma modificato dall'articolo 25 (3) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

Articolo 28 – Persone politicamente esposte

1. I soggetti obbligati:

- a) determinano tempestivamente se la controparte o il titolare effettivo è una persona politicamente esposta;
- b) ottengono l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare un rapporto con una persona politicamente esposta e, in caso di rapporto già esistente, per continuare tale rapporto;
- c) stabiliscono l'origine del patrimonio e dei fondi delle controparti e dei titolari effettivi identificati come persone politicamente esposte;
- d) conducono un controllo costante e rafforzato del rapporto;
- e) adottano adeguate procedure e misure basate sul rischio per assolvere gli obblighi di cui al presente articolo.

2. Quando la persona politicamente esposta cessa di ricoprire una carica pubblica di rilievo, i soggetti obbligati continuano ad applicare queste misure per almeno 18 mesi dopo che la persona politicamente esposta ha cessato l'incarico e fino al momento in cui essi ritengano, dopo un'accurata analisi, che tale rischio è cessato.

Articolo 29 – Polizze di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti¹³⁵

1. In caso di polizze di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti obbligati, oltre alle misure ordinarie di adeguata verifica, adottano misure adeguate a stabilire se il beneficiario e, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte¹³⁶.

2. Tali misure sono adottate al più tardi al momento della liquidazione, per intero o in parte.

3. Nei casi di rischio elevato, i soggetti obbligati adottano, fra l'altro, le seguenti misure¹³⁷:

- a) informare l'alta dirigenza prima della liquidazione;
- b) eseguire controlli rafforzati sull'intero rapporto con l'assicurato;
- c) valutare le condizioni per inviare una segnalazione di attività sospetta all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.

Articolo 30 – Familiari e soggetti che intrattengono stretti legami con persone politicamente esposte

Gli articoli 28 e 29 si applicano anche ai familiari e ai soggetti che intrattengono stretti legami con una persona politicamente esposta.

¹³⁵ Rubrica modificata dall'articolo 14 (1) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

¹³⁶ Comma modificato dall'articolo 14 (2) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

¹³⁷ Comma modificato dall'articolo 26 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

Articolo 30bis – Rapporti e operazioni che coinvolgono Giurisdizioni a rischio elevato¹³⁸

1. Nel caso di rapporti e operazioni che coinvolgono Giurisdizioni terze a rischio elevato, presenti nella lista pubblicata dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera b), punto vi), i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare le seguenti misure di adeguata verifica rafforzata, proporzionate ai rischi¹³⁹:

- a) ottenere informazioni supplementari sulla controparte e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi)¹⁴⁰;
- b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto;
- c) ottenere informazioni sull'origine dei fondi e del patrimonio della controparte e del titolare effettivo (o dei titolari effettivi)¹⁴¹;
- d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- e) ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto;
- f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame.

142

2. Oltre alle misure previste dal precedente comma, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria può, con propria Istruzione, disporre l'applicazione ai soggetti obbligati di ulteriori misure proporzionate al rischio, anche tenendo conto delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro, del contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa riguardo ai rischi presentati dalle singole Giurisdizioni terze¹⁴³.

3. Le misure di cui al comma 2 possono, tra l'altro, prevedere che:

- a) il primo trasferimento di fondi sia eseguito mediante un conto intestato alla controparte presso un ente creditizio soggetto a norme di adeguata verifica in linea con quelle previste dalla presente Legge;
- b) sia sistematicamente segnalata l'operatività con talune Giurisdizioni;
- c) sia rifiutata la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza dei soggetti obbligati della Giurisdizione terza interessata, o comunque sia considerato il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da una giurisdizione che non dispone di adeguati regimi di prevenzione del riciclaggio di denaro, del contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

¹³⁸ Comma introdotto dall'articolo 16 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021 dall'articolo 27 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹³⁹ Comma modificato dall'articolo 27 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁴⁰ Lettera modificata dall'articolo 27 (3) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁴¹ Lettera modificata dall'articolo 27 (3) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁴² Comma eliminato dall'articolo 27 (4) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁴³ Comma modificato dall'articolo 27 (4) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

- d) sia prescritto che i soggetti obbligati rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i rapporti, relazioni e/o operatività con controparti, istituzioni finanziarie o banche corrispondenti nella Giurisdizione interessata;
- e) sia vietata la costituzione, da parte di soggetti obbligati, di succursali o uffici di rappresentanza nella Giurisdizione terza interessata, o comunque sia considerato il fatto che la succursale o l'ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in una Giurisdizione che non dispone di adeguati regimi di prevenzione del riciclaggio di denaro, del contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- f) sia prescritta una maggiore vigilanza o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni dei soggetti obbligati aventi sede nella Giurisdizione terza;
- g) siano prescritti obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni situate nella Giurisdizione terza¹⁴⁴.

CAPO IV TRASFERIMENTO DI FONDI

Articolo 31 – *Trasferimento internazionale di fondi*

1. In caso di trasferimento internazionale di fondi, i prestatori di servizi di pagamento, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori, dell'ordinante e del beneficiario sono tenuti ad assicurare che i trasferimenti di fondi siano sempre accompagnati dai seguenti dati e informazioni¹⁴⁵:

a) con riferimento all'ordinante:

- i) il nome ed il cognome o, in caso di persona giuridica, la denominazione completa;
- ii) il numero di conto o, in assenza di un conto, il codice unico di identificazione che consenta la tracciabilità della singola transazione;
- iii) l'indirizzo di residenza o di domicilio, il numero di documento personale, il numero di identificazione come utente o la data ed il luogo di nascita o, in caso di persona giuridica, indirizzo della sede legale¹⁴⁶;

b) con riferimento al beneficiario:

- i) il nome ed il cognome o, in caso di persona giuridica, la denominazione completa;
- ii) il numero di conto o, in assenza di un conto, il numero unico identificativo che consenta la tracciabilità della singola transazione.

¹⁴⁴ Comma introdotto dall'articolo 27 (5) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁴⁵ Comma modificato dall'articolo 15 (1) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018 e dall'articolo 28 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁴⁶ Lettera modificato dall'articolo 15 (2) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

1 *bis*. Qualora tutti i prestatori di servizi di pagamento, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori, coinvolti nel trasferimento internazionale di fondi siano parte di sistemi di pagamento dell'area Euro e il trasferimento avvenga esclusivamente tra lo Stato e Giurisdizioni parte dell'Unione Europea, i trasferimenti di fondi sono accompagnati almeno dal numero di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, in assenza di un conto, dal codice unico di identificazione che consenta la tracciabilità della singola transazione e la sua riconduzione all'ordinante o al beneficiario. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i requisiti da osservare¹⁴⁷.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere accurati e verificati con misure rafforzate in caso di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Articolo 32 – Trasferimenti di fondi raggruppati

1. In caso di trasferimenti internazionali raggruppati, inviati dallo Stato verso una Giurisdizione terza, la cartella elettronica dovrà includere dati e informazioni completi e accurati relativi all'ordinante e al beneficiario, indicati all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), che consentano la tracciabilità nella Giurisdizione del beneficiario.

2. In caso di trasferimenti raggruppati provenienti da una Giurisdizione terza, i dati e le informazioni relativi all'ordinante devono essere presenti nel trasferimento raggruppati e non nei singoli trasferimenti raggruppati.

3. I trasferimenti di fondi non abituali non sono raggruppati qualora ciò possa aumentare i rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Articolo 33 – Trasferimento interno di fondi

1. In caso di trasferimento interno di fondi, il prestatore di servizi di pagamento, o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, dell'ordinante è tenuto ad accompagnare il trasferimento interno di fondi con i dati e le informazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a)¹⁴⁸.

2. Ove sia possibile fornire con altre modalità al prestatore di servizi di pagamento, o al prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, del beneficiario e alle autorità competenti i dati e le informazioni che accompagnano il trasferimento interno di fondi, il prestatore di servizi di pagamento, o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, dell'ordinante è tenuto ad includere il numero di conto nel caso questo sia utilizzato per la transazione o, in assenza di un conto, il codice unico di identificazione che consenta la tracciabilità della transazione e la sua riconduzione all'ordinante o al beneficiario¹⁴⁹.

3. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, è tenuto a rendere disponibili i dati e informazioni entro tre giorni lavorativi dalla richiesta del prestatore di servizi di pagamento, o del prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, del beneficiario o delle autorità competenti.

¹⁴⁷ Comma introdotto dall'articolo 15 (3) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018 e dall'articolo 28 (2) e (3) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁴⁸ Comma modificato dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁴⁹ Comma modificato dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

In ogni caso, le autorità di vigilanza, investigativa e giudiziaria possono ordinare l'immediata produzione di tali dati e informazioni¹⁵⁰.

Articolo 34 – *Registrazione, conservazione e dovere di astensione*

1. I prestatori di servizi di pagamento, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori, dell'ordinante, con riferimento ai dati e alle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di registrazione e conservazione di cui al presente Titolo e a conservare per dieci anni i dati e le informazioni ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento, o dal prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, dell'ordinante o da altro prestatore di servizi di pagamento, o prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, intermediario¹⁵¹.

2. I prestatori di servizi di pagamento, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori, dell'ordinante non devono eseguire un trasferimento di fondi nel caso non sia possibile adempiere a tutti gli obblighi stabiliti dal comma precedente, nonché dagli articoli 31, 32 e 33¹⁵².

Articolo 35 – *Prestatori di servizi di pagamento, o prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori, intermediari*

1. In caso di trasferimento internazionale di fondi, i prestatori di servizi di pagamento, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori, intermediari sono tenuti ad assicurare che il trasferimento sia accompagnato da tutti i dati e le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario¹⁵³.

2. Laddove limitazioni tecniche impediscano di mantenere i dati e le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario che accompagnano un trasferimento internazionale di fondi connesso ad un trasferimento interno di fondi, il prestatore di servizi di pagamento, o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, intermediario è tenuto al rispetto degli obblighi di registrazione e di conservazione di cui al presente Titolo, conservando per dieci anni i dati e le informazioni ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento, o dal prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, dell'ordinante o da altro prestatore di servizi di pagamento, o di trasferimento di denaro o di valori, intermediario¹⁵⁴.

3. I prestatori di servizi di pagamento, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori, intermediari sono tenuti ad adottare adeguate procedure e misure che consentano un'analisi immediata e diretta per identificare trasferimenti internazionali di fondi che mancano dei dati e informazioni richiesti sull'ordinante o sul beneficiario¹⁵⁵.

4. I prestatori di servizi di pagamento, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori, intermediari sono tenuti ad adottare politiche, procedure e misure adeguate, basate sul rischio, per determinare¹⁵⁶:

¹⁵⁰ Comma modificato dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁵¹ Comma modificato dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁵² Comma modificato dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁵³ Comma modificato dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁵⁴ Comma modificato dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁵⁵ Comma modificato dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁵⁶ Comma modificato dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

a) quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi che manca dei dati e delle informazioni richiesti sull'ordinante o sul beneficiario;

b) le adeguate azioni conseguenti.

Articolo 36 – Prestatori di servizi di pagamento, o prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori, del beneficiario¹⁵⁷

1. I prestatori di servizi di pagamento, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori, del beneficiario sono tenuti ad adottare procedure e misure adeguate, che includono il monitoraggio successivo o, dove possibile, in tempo reale, per identificare i trasferimenti di fondi che mancano dei dati e informazioni richiesti sull'ordinante o sul beneficiario¹⁵⁸.

2. Per i trasferimenti internazionali di fondi di valore pari o superiore a 1.000 euro i prestatori di servizi di pagamento, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori, del beneficiario sono tenuti a verificare l'identità del beneficiario, se questa non è stata verificata in precedenza e a registrare tali dati e informazioni in conformità agli obblighi di registrazione e conservazione stabiliti dal presente Titolo, conservando per dieci anni tali dati e informazioni¹⁵⁹.

3. I prestatori di servizi di pagamento, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori, del beneficiario sono tenuti ad adottare politiche, procedure e misure adeguate, basate sul rischio, per determinare¹⁶⁰:

a) quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi che manca dei dati e delle informazioni richiesti sull'ordinante o sul beneficiario;

b) le adeguate azioni conseguenti.

Articolo 37 – Applicazione di sanzioni finanziarie mirate

I soggetti obbligati, i prestatori di servizi di pagamento o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori, sono tenuti ad ottemperare alle misure finanziarie ed alle misure cautelari relative ai soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale¹⁶¹.

¹⁵⁷ Rubrica modificata dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁵⁸ Comma modificato dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁵⁹ Comma modificato dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁶⁰ Comma modificato dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁶¹ Comma modificato dall'articolo 49 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

CAPO V
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE
DI DOCUMENTI, DATI
E INFORMAZIONI

Articolo 38 – *Obblighi di registrazione e di conservazione*

1. I soggetti obbligati devono registrare e conservare i seguenti documenti, dati e informazioni, per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto, dalla chiusura del conto, dallo svolgimento di una prestazione o dall'esecuzione di una operazione o transazione occasionali¹⁶²:

a) con riferimento agli adempimenti di adeguata verifica:

i) tutti i documenti acquisiti, inclusi i documenti di identità, in originale o copia conforme;

ii) tutti i dati, inclusi i dati identificativi e le informazioni ricevute;

iii) le scritture, i libri contabili e gli estratti conto, con descrizione dettagliata della movimentazione;

iv) la corrispondenza;

v) gli esiti di verifiche e analisi;

b) con riferimento alle transazioni, sia interne che internazionali, oltre a quanto disposto alla lettera a):

i) nome, indirizzo, dati e informazioni identificativi della controparte, del beneficiario e del titolare effettivo;

ii) natura, causale e data della transazione;

iii) valuta e ammontare della transazione;

iv) numero o codice di identificazione dei conti coinvolti;

v) tutti i documenti, dati e informazioni sufficienti alla ricostruzione della singola transazione, e, ove necessario, alla raccolta di elementi di prova ai fini di attività investigativa o giudiziaria;

c) con riferimento agli adempimenti di segnalazione di attività sospette:

i) copia conforme della segnalazione all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria;

ii) tutti i documenti, dati e informazioni connessi alla segnalazione, sufficienti per l'analisi e approfondimento dell'attività sospetta, e, ove necessario, alla raccolta di elementi di prova ai fini dell'attività investigativa e giudiziaria;

¹⁶² Comma modificato dall'articolo 29 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

iii) corrispondenza con l’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria o con altre autorità competenti.

2. Ai fini degli adempimenti di registrazione e conservazione di cui al comma 1, i soggetti obbligati:

a) registrano i documenti, dati e informazioni di cui alle lettere a), b) e c), immediatamente al momento della loro acquisizione o ricezione;

b) adottano procedure e misure di registrazione e conservazione che consentono di:

i) fornire con immediatezza i documenti, dati e informazioni richiesti all’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria o alle altre autorità competenti¹⁶³;

ii) registrare in maniera accurata e aggiornare i documenti, dati e informazioni, in particolare con riferimento alle categorie di controparte e alle tipologie di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione, a rischio elevato¹⁶⁴;

iii) garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei documenti, dati e informazioni.

3. Al termine del periodo di cui al comma 1, i dati personali della controparte sono cancellati¹⁶⁵.

Articolo 39 – Accesso delle Autorità competenti

1. L’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e l’Autorità giudiziaria possono richiedere, per singoli casi e con provvedimento motivato, la registrazione e conservazione di cui all’articolo 38 comma 1, lettere a), b) e c), per un periodo superiore ai dieci anni.

2. I dati, i documenti e le informazioni registrati ai sensi del comma precedente e dell’articolo 38 restano a disposizione delle Autorità competenti per le attività di analisi e approfondimento, nonché per le attività di natura investigativa o giudiziaria.

CAPO VI SEGNALAZIONE DI ATTIVITÀ SOSPETTE

Articolo 40 – Segnalazione di attività sospette

1. I soggetti obbligati inviano una segnalazione all’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria:

¹⁶³ Punto modificato dall’articolo 29 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁶⁴ Punto modificato dall’articolo 29 (3) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁶⁵ Comma introdotto dall’articolo 16 della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

a) qualora sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare, che fondi o altre risorse economiche sono i proventi di attività criminose, oppure sono collegati o connessi al finanziamento del terrorismo alla proliferazione di armi di distruzione di massa o destinati ad essere utilizzati per atti di terrorismo o da organizzazioni terroristiche o da coloro che finanziano il terrorismo o la proliferazione delle armi di distruzione di massa;

b) in caso di attività, operazioni o transazioni che essi considerino particolarmente atte, per loro natura, ad avere un collegamento o una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo o con la proliferazione di armi di distruzione di massa o con atti di terrorismo o con organizzazioni terroristiche o con coloro che finanziano il terrorismo o la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

2. Le autorità pubbliche e gli altri soggetti segnalanti¹⁶⁶ inviano una segnalazione all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria nei medesimi casi stabiliti nel comma 1.

3. Le attività, operazioni o transazioni sospette, incluse le operazioni o transazioni tentate, sono segnalate senza riguardo del loro valore o di qualsiasi altro profilo, inclusi, fra l'altro, profili di natura fiscale.

4. La segnalazione è effettuata immediatamente, non appena il soggetto obbligato venga a conoscenza, abbia il sospetto o motivi ragionevoli di sospettare, gli elementi di cui al comma 1.

5. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria adotta linee guida in materia di segnalazione di attività sospette.

6. Gli avvocati, notai e altri liberi professionisti legali e contabili, di cui all'articolo 2, lettere *abii*) e b), qualora agiscano in qualità di liberi professionisti legali, non sono tenuti ad inviare una segnalazione, se le informazioni sono state ottenute:

a) nel corso dell'esame della posizione giuridica della loro controparte¹⁶⁷;

b) nello svolgimento del loro incarico di difesa o di rappresentanza della controparte o relative a procedimenti giudiziari, amministrativi, di arbitrato o mediazione¹⁶⁸.

Articolo 41 – Attività complesse o inusuali

1. I soggetti segnalanti sono tenuti a prestare particolare attenzione, fra l'altro, alle attività, operazioni o transazioni complesse o di valore notevole o inusuale, e ai tipi inusuali di attività, operazioni o transazioni, che non hanno scopo economico o legale evidente o riconoscibile.

2. I soggetti segnalanti sono tenuti ad esaminare il contesto e lo scopo di tali operazioni o transazioni ed a formulare le loro conclusioni in forma scritta, registrando e conservando tali conclusioni nel rispetto degli obblighi di registrazione e di conservazione di cui al presente Titolo e rendendole disponibili per dieci anni alle autorità competenti e ai revisori.

¹⁶⁶ Comma modificato dall'articolo 17 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁶⁷ Lettera modificata dall'articolo 30 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁶⁸ Lettera modificata dall'articolo 30 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

Articolo 42 – *Obbligo di astensione*

1. I soggetti segnalanti sono tenuti ad astenersi dall'instaurare un rapporto, dall'eseguire un'operazione o transazione o dal fornire un servizio, qualora siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare la presenza degli elementi di cui all'articolo 40, comma 1.
2. Qualora l'astensione non sia possibile o potrebbe ostacolare l'attività dell'autorità giudiziaria, i soggetti segnalanti inviano una segnalazione all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, senza indugio, dopo avere stabilito un rapporto, eseguito una operazione o transazione o svolto un servizio.

Articolo 43 – *Segnalazioni in buona fede ed esenzione da responsabilità*

1. La segnalazione in buona fede, inclusa la comunicazione di dati e informazioni ad essa correlati, non comporta alcuna forma di responsabilità civile, penale o amministrativa per violazione del segreto d'ufficio, della riservatezza in materia finanziaria o di qualsiasi altra restrizione alla comunicazione imposta da disposizioni di natura legislativa, amministrativa o contrattuale in capo ai soggetti segnalanti, ai membri della direzione, ai funzionari, ai dipendenti, ai consulenti ed ai collaboratori a qualsiasi titolo.
2. L'esenzione dalla responsabilità di cui al comma 1 copre tutti i casi, inclusi in casi nei quali il soggetto segnalante non conosce in maniera precisa quale sia l'attività criminale sottostante e se essa sia stata svolta o meno.

Articolo 44 – *Divieto di comunicazione*

1. I soggetti segnalanti, i membri della direzione e dell'alta dirigenza, i funzionari, i dipendenti, i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, non devono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'identificazione dell'attività sospetta o l'invio o la preparazione dell'invio della segnalazione di attività sospette, dei dati e delle informazioni ad essa correlati.
2. La fattispecie in cui avvocati, notai, altri liberi professionisti legali e contabili, in qualità di liberi professionisti legali, tentino di dissuadere un cliente dal compiere un'attività illecita, non integra una violazione del divieto di comunicazione.
3. Il divieto di comunicazione di cui ai commi 1 e 2, non preclude le comunicazioni e le segnalazioni all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e alle Autorità investigative e giudiziarie¹⁶⁹.

Articolo 45 – *Integrità, sicurezza e riservatezza delle segnalazioni*

I soggetti segnalanti sono tenuti ad adottare adeguate politiche, procedure e misure per garantire l'integrità, la sicurezza e la riservatezza delle segnalazioni all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e dei documenti, dei dati e delle informazioni ad esse connessi.

¹⁶⁹ Comma modificato dall'articolo 18 della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

CAPO VII
VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DELLA PROLIFERAZIONE
DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Articolo 46 – *Vigilanza e regolamentazione per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa*

L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria è l'autorità centrale per la vigilanza e la regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa e a tal fine:

- a) vigila e verifica l'attuazione, da parte dei soggetti a ciò tenuti, degli obblighi stabiliti nel presente Titolo, degli obblighi connessi stabiliti nei regolamenti, e delle linee guida adottati dalla medesima Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria¹⁷⁰;
- b) accede o richiede la produzione, di documenti, dati, informazioni, registri e libri contabili, rilevanti ai fini della vigilanza, compresi, fra l'altro, quelli relativi a conti, operazioni e transazioni, incluse le analisi effettuate per individuare attività, operazioni e transazioni inusuali o sospette¹⁷¹;
- c) accede o richiede la produzione di documenti, dati e informazioni, rilevanti ai fini della vigilanza, da parte delle persone giuridiche con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri delle persone giuridiche tenuti presso lo Stato, inclusi quelli relativi a natura e attività, titolari effettivi, eventuali beneficiari, membri e componenti degli organi statutari¹⁷²;
- d) adotta le misure necessarie ad evitare che criminali e loro complici, direttamente o indirettamente, detengano o siano i titolari effettivi di una partecipazione rilevante o di controllo o svolgano una funzione di direzione negli organi esecutivi o di vigilanza all'interno dei soggetti vigilati;
- e) svolge verifiche a distanza e ispezioni *in loco*, le quali possono comprendere anche la verifica e la revisione di politiche, di procedure, di misure, di libri contabili e di registri, nonché esami a campione;
- f) raccoglie ed analizza informazioni di natura finanziaria e altre informazioni rilevanti sugli enti vigilati¹⁷³;
- g) pubblica un rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

¹⁷⁰ Lettera modificata dall'articolo 19 della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

¹⁷¹ Lettera modificata dall'articolo 18 (1) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁷² Lettera modificata dall'articolo 18 (2) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁷³ Lettera modificata dall'articolo 18 (3) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

Articolo 47 – *Sanzioni amministrative*

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, previa contestazione degli addebiti, irroga le sanzioni amministrative nei seguenti casi:

a) violazione o inadempienza sistematica degli obblighi in materia di integrità, stabilità e trasparenza dei settori economico, commerciale e professionale stabilite nell'articolo 5 e degli obblighi connessi stabiliti nei regolamenti della medesima Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria;

b) violazione o inadempienza sistematica degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, di controlli interni, di filiali e succursali estere, stabiliti negli articoli 10, 11, 12, 13¹⁷⁴ e degli obblighi connessi stabiliti nei regolamenti della medesima Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria¹⁷⁵;

c) violazione o inadempienza sistematica degli obblighi in materia di adeguata verifica, di trasferimento di fondi, di registrazione e conservazione di documenti, dati e informazioni e di segnalazione di attività sospette, e degli adempimenti connessi alle attività di Informazione Finanziaria, stabiliti nel Titolo II ai Capi III, IV, V, VI, VIII e degli obblighi connessi stabiliti nei regolamenti della medesima Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria¹⁷⁶;

d) violazione da parte dei soggetti obbligati degli obblighi conseguenti alle misure di natura finanziaria ed alle misure cautelari relative ai soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, stabiliti negli articoli 75, 76, 77 e 78¹⁷⁷;

e) ostruzione dell'attività di vigilanza stabilita nell'articolo 46.

2. Nei casi stabiliti dal comma 1, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria irroga le seguenti sanzioni amministrative, a norma della Legge N. X, *recante norme generali in materia di sanzioni amministrative*, dell'11 luglio 2013:

a) richiamo scritto, con una lettera specifica o all'interno di una relazione di revisione;

b) ordine di rispettare istruzioni specifiche, incluso l'ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo¹⁷⁸, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento;

c) ordine di relazioni periodiche sulle misure adottate dal soggetto sanzionato, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento;

d) misure correttive;

e) sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 euro, per le persone fisiche, e fino al 10% del ricavato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente per le persone giuridiche. La sanzione pecuniaria deve essere pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a 1.000.000 di euro¹⁷⁹.

¹⁷⁴ Lettera modificata dall'articolo 19 (1) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁷⁵ Lettera modificata dall'articolo 20 (1) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

¹⁷⁶ Lettera modificata dall'articolo 31 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁷⁷ Lettera modificata dall'articolo 31 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁷⁸ Lettera modificata dall'articolo 19 (2) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁷⁹ Lettera modificata dall'articolo 19 (3) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

Se il soggetto obbligato è un'impresa madre o una filiale di un'impresa madre che è tenuta a preparare bilanci finanziari consolidati, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, risultante negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa madre apicale¹⁸⁰.

3. Nei casi più gravi l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria propone al Presidente del Governatorato l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) interdizione di persone fisiche, permanente o temporanea, dall'attività nel settore economico, commerciale o professionale;
- b) rimozione o limitazione dei poteri dei membri della direzione o dell'alta dirigenza o figure analoghe;
- c) sospensione o ritiro dell'autorizzazione a svolgere professionalmente un'attività finanziaria;
- d) amministrazione controllata.

4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, inclusi i membri della direzione e dell'alta dirigenza delle persone giuridiche.

5. Nel determinare la sanzione, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria si attiene ad un principio di proporzionalità e considera, fra l'altro, i seguenti elementi:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità delle persone fisiche o giuridiche responsabili;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate con l'attività illecita da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione;
- f) il livello di cooperazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente;
- g) le precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

6. Le sanzioni irrogate, contro le quali non sia stato presentato ricorso, sono pubblicate nei modi stabiliti dalla legge, inclusa la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria ¹⁸¹, non appena il soggetto sanzionato sia stato informato della decisione. La pubblicazione contiene almeno le informazioni

¹⁸⁰ Disposizione introdotta dall'articolo 20 (2) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

¹⁸¹ Comma modificato dall'articolo 20 (3) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità dei responsabili. La pubblicazione non può avere ad oggetto decisioni che impongono misure di natura investigativa¹⁸².

6/bis. Le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restano sul sito web dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria per un periodo di dieci anni dalla pubblicazione. Tuttavia, i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito web istituzionale dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria soltanto per il periodo necessario ai sensi della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali¹⁸³.

7. Laddove, a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dell'identità dei soggetti responsabili delle violazioni di cui al comma 1, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria ritenga sproporzionata la pubblicazione di tali dati o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità del settore finanziario o un'indagine in corso, le Autorità competenti:

a) rinviando la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura amministrativa fino a che i motivi della mancata pubblicazione cessino;

b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura amministrativa in forma anonima, se la pubblicazione anonima assicura un'efficace protezione dei dati personali in questione; qualora si decida di pubblicare una sanzione o misura amministrativa in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino;

c) non pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i) che la stabilità del settore finanziario non venga messa a rischio; oppure

ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura inferiore¹⁸⁴.

CAPO VIII INFORMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 48 – Ricezione e analisi delle segnalazioni di attività sospette, inclusa la trasmissione e la collaborazione a livello interno e internazionale¹⁸⁵

L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria è l'autorità centrale per l'informazione finanziaria e a tale scopo:

a) riceve le segnalazioni di attività sospette;

¹⁸² Comma modificato dall'articolo 19 (4) (5) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁸³ Comma introdotto dall'articolo 19 (6) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁸⁴ Comma introdotto dall'articolo 20 (4) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

¹⁸⁵ Rubrica modificata dall'articolo 20 (1) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

b) riceve e, ove necessario, richiede tutti i documenti, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;

bis) fatto salvo il caso di cui all'articolo 40, comma 6, richiede ai soggetti obbligati tutti i documenti, i dati e le informazioni rilevanti e li utilizza ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, anche qualora non sia stata trasmessa una segnalazione di attività sospetta¹⁸⁶;

c) riceve le dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante;

d) svolge l'analisi delle segnalazioni, dei documenti, dei dati e delle informazioni ricevuti:

i) a livello operativo: utilizzando documenti, dati e informazioni disponibili o ottenibili per identificare obiettivi specifici, seguire il percorso di operazioni e di transazioni, per stabilire i legami tra i suddetti obiettivi e gli eventuali proventi di reato;

ii) a livello strategico: utilizzando documenti, dati e informazioni disponibili o ottenibili, anche ai fini delle analisi di cui all'articolo 14¹⁸⁷.

e) trasmette rapporti, documenti, dati e informazioni al Promotore di Giustizia qualora vi sia fondato motivo di sospettare un'attività di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione di armi di distruzione di massa;

f) archivia le segnalazioni che non sono trasmesse al Promotore di Giustizia;

g) conserva i rapporti trasmessi al Promotore di Giustizia e le segnalazioni archiviate per dieci anni in modo da garantirne l'integrità, la sicurezza e la riservatezza e da consentire successive attività di natura investigativa o giudiziaria;

h) comunica al soggetto segnalante la ricezione della segnalazione di attività sospetta;

i) comunica al soggetto segnalante l'eventuale archiviazione della segnalazione di attività sospetta;

j) sospende l'esecuzione, fino a cinque giorni lavorativi, di transazioni e operazioni sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione di armi di distruzione di massa, nonché ogni altra operazione o transazione collegata, inclusa ogni movimentazione di fondi, qualora ciò non ostacoli l'attività investigativa e giudiziaria, anche su richiesta di autorità analoghe di altre Giurisdizioni, nei limiti stabiliti dall'articolo 69*bis*¹⁸⁸;

k) adotta il blocco preventivo dei conti correnti, fondi e altre risorse economiche, fino a cinque giorni lavorativi, in caso di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione di armi di distruzione di massa, qualora ciò non ostacoli l'attività investigativa e giudiziaria, anche su richiesta di autorità analoghe di altre Giurisdizioni, nei limiti stabiliti dall'articolo 69*bis*¹⁸⁹;

¹⁸⁶ Lettera introdotta dall'articolo 20 (2) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁸⁷ Numero modificato dall'articolo 20 (3) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁸⁸ Lettera modificata dall'articolo 20 (4) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁸⁹ Lettera modificata dall'articolo 20 (5) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

l) risponde tempestivamente alle richieste di informazioni delle altre Autorità competenti, a meno che la comunicazione possa pregiudicare le indagini o le analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica, o non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta¹⁹⁰;

l*bi*) scambia con le proprie controparti estere, spontaneamente o su richiesta, ogni informazione che possa risultare utile per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione di armi di distruzione di massa e alle persone fisiche o giuridiche implicate, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato e anche laddove il tipo di reati presupposto eventualmente associato non sia stato individuato al momento dello scambio, nei limiti stabiliti dall'articolo 69*bis*¹⁹¹;

l*ter*) coopera attivamente con le proprie controparti estere affinché, a condizione di reciprocità e nei limiti della portata di applicazione della presente Legge, sia concesso, tempestivamente e nella più ampia misura possibile, il previo consenso a comunicare le informazioni alle Autorità competenti, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato, a meno che ciò non comprometta un'indagine in corso o non sia conforme ai principi fondamentali del diritto¹⁹²;

m) pubblica un rapporto annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni;

n) riceve dalle Autorità competenti un riscontro sull'uso delle informazioni fornite e sull'esito delle indagini o ispezioni effettuate in base a dette informazioni¹⁹³.

Articolo 49 – Linee guida e comunicazioni ai soggetti segnalanti

L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria:

a) fornisce ai soggetti segnalanti le linee guida sulle modalità di segnalazione, fornendo moduli e indicazioni sulle procedure da seguire nella segnalazione¹⁹⁴;

b) fornisce ai soggetti segnalanti informazioni aggiornate, inclusi modelli e tipologie di attività e di condotte nel settore finanziario che possono indicare casi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione di armi di distruzione di massa anche al fine di favorire la formazione del personale¹⁹⁵.

Articolo 50 – Accesso alle informazioni

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria:

¹⁹⁰ Lettera modificata dall'articolo 20 (6) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018 e dall'articolo 20 (6) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁹¹ Lettera introdotta dall'articolo 20 (7) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁹² Lettera introdotta dall'articolo 20 (7) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁹³ Lettera introdotta dall'articolo 21 (2) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

¹⁹⁴ Lettera modificata dall'articolo 21 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁹⁵ Lettera modificata dall'articolo 21 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

a) accede in maniera tempestiva a tutte le informazioni di natura finanziaria, amministrativa e investigativa rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;

abis) accede alle informazioni che consentono l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga beni immobili¹⁹⁶;

b) accede in maniera tempestiva alle informazioni aggiuntive rilevanti possedute da tutti soggetti segnalanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹⁹⁷;

c) accede tempestivamente alle informazioni di natura finanziaria e amministrativa possedute dai soggetti segnalanti e dalle persone giuridiche con sede presso lo Stato o iscritte nei registri tenuti presso lo Stato, incluse quelle indicate all'articolo 5*bis*, comma 1, lettera a), secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹⁹⁸;

d) raccoglie e archivia documenti, dati e informazioni rilevanti;

e) pubblica un rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Articolo 51 – Protezione delle segnalazioni di attività sospette e dei documenti, dati e informazioni ad esse connessi

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria garantisce l'integrità, la sicurezza e la riservatezza delle segnalazioni di attività sospette e dei documenti, dati e informazioni ad esse connessi.

2. La trasmissione al Promotore di Giustizia e lo scambio di informazioni a livello interno o internazionale avvengono con procedure e misure adeguate a garantire l'integrità, sicurezza e riservatezza dei documenti, dati e informazioni.

3. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, il Promotore di Giustizia e il Corpo della Gendarmeria, possono stipulare appositi protocolli d'intesa recanti procedure e misure adeguate a garantire l'integrità, sicurezza e riservatezza delle trasmissioni e dello scambio di informazioni.

4. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria garantisce la riservatezza del nome e dei dati personali delle persone che hanno effettuato la segnalazione di attività sospette e che tali persone siano tutelate da qualsiasi minaccia o atto ostile, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo¹⁹⁹.

In caso di trasmissione di un rapporto al Promotore di Giustizia, il nome e i dati personali delle persone che hanno effettuato la segnalazione di attività sospette, anche qualora siano conosciuti, non sono menzionati.

¹⁹⁶ Lettera introdotta dall'articolo 22 (1) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

¹⁹⁷ Lettera modificata dall'articolo 32 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁹⁸ Lettera modificata dall'articolo 22 (2) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021 e dall'articolo 32 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

¹⁹⁹ Comma modificato dall'articolo 22 (1) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

Le persone esposte a minacce, atti di rappresaglia od ostili o atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo per aver segnalato un caso sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione di armi di distruzione di massa, internamente o all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, hanno il diritto di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive Autorità competenti. Fatta salva la riservatezza delle informazioni raccolte dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, tali individui godono del diritto di adire la competente autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti ai sensi del presente comma²⁰⁰.

5. L'identità delle persone di cui al comma 4 può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'attività investigativa o giudiziaria.

6. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 5, in caso di sequestro di documenti, le Autorità competenti adottano procedure e misure adeguate ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni e l'adeguata tutela della persona accusata²⁰¹.

Articolo 51bis – Registro centrale²⁰²

1. Viene istituito presso l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria un registro per l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli rapporti, conti di pagamento, conti identificati dall'IBAN e cassette di sicurezza detenuti presso gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.

2. Le informazioni contenute nel registro di cui al comma 1 sono direttamente accessibili, in modo immediato, dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, che può scambiarle tempestivamente con le proprie controparti, ai fini di informazione finanziaria, a norma degli articoli 69bis, e 70 della presente Legge. Le informazioni sono accessibili, a norma dell'articolo 69, anche alle altre Autorità competenti per l'adempimento degli obblighi che competono loro a norma della presente Legge.

3. Attraverso il registro di cui al comma 1 sono accessibili e consultabili almeno le seguenti informazioni:

a) per il titolare del conto e ogni persona che sostenga di agire per conto del titolare: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 1, numero 7, o a un numero di identificazione unico²⁰³;

b) per il titolare effettivo: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 1, numeri 7 e 24, o a un numero di identificazione unico²⁰⁴;

c) per il conto o il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura e di chiusura del conto;

d) per la cassetta di sicurezza: il nome del locatario, unitamente o agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 1, numero 7, o a un numero di identificazione unico, e alla durata del periodo di locazione²⁰⁵.

²⁰⁰ Dispositivo introdotto dall'articolo 23 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

²⁰¹ Comma modificato dall'articolo 22 (2) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

²⁰² Articolo introdotto dall'articolo 24 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

²⁰³ Lettera modificata dall'articolo 33 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²⁰⁴ Lettera modificata dall'articolo 33 (1) e (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²⁰⁵ Lettera modificata dall'articolo 33 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

4. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria disciplina, con proprio regolamento, le modalità di costituzione, aggiornamento, tenuta, gestione e sicurezza del registro di cui al comma 1.

TITOLO III
VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE DEGLI ENTI CHE
SVOLGONO PROFESSIONALMENTE
UN'ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA

Articolo 52 – *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.
2. Le autorità pubbliche che svolgono in maniera istituzionale un'attività di natura finanziaria in nome e per conto di organi ed enti della Santa Sede e dello Stato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Titolo.
3. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria pubblica e tiene aggiornata la lista degli enti sottoposti a vigilanza prudenziale.

Articolo 53 – *Criteri di attuazione*

Le politiche, procedure, misure e controlli richiesti dal presente Titolo sono adottati e attuati in maniera coerente al contesto istituzionale, giuridico, economico, commerciale e professionale dello Stato.

Articolo 54 – *Autorizzazione*

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria autorizza lo svolgimento professionale di un'attività di natura finanziaria.
2. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri e le procedure di autorizzazione, inclusi la sospensione e il ritiro.
3. Il presente articolo e i successivi regolamenti dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria in materia di autorizzazione fanno salve le norme vigenti in materia di costituzione e cessazione di organismi ed enti.

Articolo 55 – *Attività svolte in una Giurisdizione terza*

1. Gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, possono svolgere le medesime attività in una Giurisdizione terza previa autorizzazione dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.

2. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri e le procedure di autorizzazione a svolgere attività di natura finanziaria in una Giurisdizione terza.

Articolo 56 – *Partecipazione in enti terzi che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria*

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria autorizza l'acquisto e il trasferimento, a qualsiasi titolo, di quote di partecipazione che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole in un ente che svolga professionalmente un'attività di natura finanziaria.

2. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri e le procedure di autorizzazione alla partecipazione in enti che esercitano professionalmente un'attività finanziaria.

Articolo 57 – *Partecipazione in gruppi di enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria*

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria autorizza l'entrata e la partecipazione degli enti in gruppi di enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria. Stabilisce i limiti e le regole relative alle partecipazioni detenibili dagli enti soggetti alla presente legge.

2. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri e le procedure di entrata e di partecipazione in gruppi che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.

Articolo 58 – *Struttura e gestione dell'ente autorizzato*

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri di organizzazione e gestione degli enti che svolgono professionalmente attività autorizzate di natura finanziaria.

2. I criteri di cui al comma 1 comprendono:

a) la direzione strategica dell'ente e del gruppo del quale è parte;

b) la struttura dell'ente e del gruppo del quale è parte;

c) le responsabilità della direzione e dell'alta dirigenza;

d) il ruolo della direzione e dell'alta dirigenza nell'approvazione della direzione strategica, propensione al rischio, della promozione della cultura e dei valori dell'ente;

e) i criteri di nomina e i requisiti dei membri della direzione e dell'alta dirigenza;

f) le politiche, procedure e misure di controllo interno;

g) le politiche e procedure di gestione;

- h) i sistemi d'indennizzo e gestioni dei reclami;
- i) i sistemi di remunerazione e incentivazione;
- j) la nomina dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- k) l'organizzazione amministrativa e contabile.

Articolo 59 – *Requisiti patrimoniali e di liquidità*

L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i requisiti di adeguatezza patrimoniale e di liquidità, in maniera coerente ai rischi assunti e presentati dagli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, entro il quadro economico e finanziario e le condizioni macroeconomiche nei quali essi operano.

Articolo 60 – *Gestione dei rischi*

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri di gestione dei rischi da parte degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria e del gruppo del quale gli enti sono parte.

2. I criteri di cui al comma 1 includono:

a) l'adozione di adeguate strategie di gestione dei rischi, approvate dalla direzione, dall'alta dirigenza o da organismi analoghi e in maniera coerente alla propensione al rischio che gli enti e il gruppo del quale gli enti sono parte possono assumere o tollerare. In particolare, le strategie di gestione prevedono le seguenti categorie di rischi:

- i) rischio di mercato;
- ii) rischio di credito;
- iii) rischio di pagamento e di liquidità;
- iv) rischio di interesse e di cambio;
- v) rischio di intermediazione;
- vi) rischio di mancata conformità alla legge, ai regolamenti e alle procedure interne;
- vii) rischio legale;
- viii) rischio operativo;
- ix) rischio reputazionale.

- b) il monitoraggio, da parte dell'alta dirigenza o di organismi analoghi affinché:
- i) siano adottate procedure e misure adeguate a gestire tutti i rischi rilevanti in maniera coerente alle strategie stabilite e alla propensione al rischio degli enti;
 - ii) all'interno degli enti sia stabilita una cultura di corretta gestione dei rischi;
 - iii) le politiche adottate per l'assunzione di rischi siano coerenti alle strategie di gestione del rischio e alla propensione al rischio stabilite;
 - iv) siano riconosciute le incertezze che caratterizzano la valutazione dei rischi;
 - v) siano stabiliti limiti coerenti alla propensione al rischio, al profilo di rischio e ai requisiti di capitale e di liquidità assicurando che questi siano compresi da, e regolarmente comunicati a, personale competente.

3. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 gli enti adottano programmi per identificare, valutare, comprendere, gestire e contenere tutti i rischi rilevanti.

4. I programmi di cui al comma 3 devono includere procedure, misure e controlli:

- a) che consentano di fornire una corretta visione dell'ente circa i rischi nelle diverse categorie di rischio;
- b) che consentano di valutare i rischi derivanti dal contesto macroeconomico che colpisce i settori e mercati in cui operano gli enti e di includere tali valutazioni nella gestione rischio;
- c) coerenti al profilo di rischio e all'importanza sistemica degli enti.

Articolo 61 – *Requisiti di competenza e di onorabilità*

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i requisiti di competenza e onorabilità dei membri della direzione, degli organi di controllo e dell'alta dirigenza o di coloro che ricoprono o dovranno ricoprire funzioni di controllo interno o responsabilità organizzative e gestionali rilevanti²⁰⁶ all'interno dell'ente che svolge professionalmente un'attività di natura finanziaria, ed esamina i potenziali conflitti di interessi.

2. I requisiti di competenza e onorabilità includono, fra l'altro, la valutazione dei seguenti elementi:

- a) competenza ed esperienza adeguate rispetto all'attività svolta;
- b) assenza di condanne penali o gravi sanzioni amministrative che renderebbero una persona inadeguata.

3. Nello svolgimento professionale di un'attività di natura finanziaria, gli enti soggetti al presente Titolo sono tenuti a:

²⁰⁶ Comma modificato dall'articolo 25 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse delle controparti e per l'integrità e stabilità dei mercati;
- b) acquisire le informazioni necessarie dalle controparti e operare in modo che esse siano sempre adeguatamente informate.

Articolo 62 – Comunicazione di documenti, di dati e di informazioni

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, le procedure di invio da parte degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, dei documenti, dei dati o delle informazioni richiesti ai fini della vigilanza prudenziale.

2. I documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1 includono, fra l'altro:

- a) bilancio consuntivo dell'ente;
- b) struttura e gestione dell'ente;
- c) condizione economica e finanziaria dell'ente;
- d) attività dell'ente;
- e) strategie e politiche di gestione dei rischi da parte dell'ente;
- f) nomina e revoca di soggetti incaricati per la revisione dei conti;
- g) ogni altro documento, dato e informazione rilevanti ai fini della vigilanza prudenziale.

3. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, gli obblighi di informazione e comunicazione a carico degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nei confronti delle controparti e del pubblico in genere.

Articolo 63 – Promozione di un alto livello morale e professionale e prevenzione di abusi del settore finanziario

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, criteri ai quali gli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria sono tenuti ad attenersi per la promozione di un alto livello morale e professionale interno agli enti autorizzati.

2. I criteri di cui al comma 1 comprendono:

- a) criteri di selezione dei membri della direzione, dell'alta dirigenza e del personale e dei collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'ente;
- b) politiche, procedure e misure per la promozione di un alto livello morale e professionale interno all'ente;

- c) politiche, procedure e misure per la prevenzione di qualsiasi abuso, intenzionale o non intenzionale, del settore finanziario per finalità illecite;
- d) politiche, procedure e misure di adeguata verifica, registrazione, conservazione e segnalazione di attività sospette e loro coerenza alla propensione al rischio;
- e) politiche, procedure e misure di revisione e controllo;
- f) ogni altro settore rilevante ai fini della prevenzione di abusi del settore finanziario.

Articolo 64 – *Procedura di adozione dei regolamenti*

I regolamenti di attuazione del presente Titolo sono sottoposti alla considerazione previa del Sommo Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato²⁰⁷.

Articolo 65 – *Vigilanza e regolamentazione prudenziale*

L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria è l'autorità centrale per la vigilanza e la regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria e a tale scopo:

- a) vigila e verifica l'attuazione, da parte dei soggetti a ciò tenuti, degli obblighi stabiliti nel presente Titolo, degli obblighi connessi stabiliti dai regolamenti, e delle linee guida, adottati dalla medesima Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria²⁰⁸;
- b) vigila sulla organizzazione degli enti vigilati e delle loro attività, incluse le attività non finanziarie, a livello interno e internazionale;
- c) valuta le politiche e le pratiche di gestione degli enti vigilati e la loro attuazione e determina se gli enti vigilati hanno solide politiche e procedure di gestione adeguate al loro profilo di rischio e all'importanza sistemica, chiedendo, se del caso, di correggere le carenze in maniera tempestiva;
- d) valuta l'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e di liquidità;
- e) valuta le procedure, le misure e i controlli per la gestione dei rischi e interviene dalle fasi iniziali per affrontare attività o pratiche errate che potrebbero causare dei rischi, inclusi rischi di contagio e di reputazione, per gli enti vigilati o per il settore finanziario;
- f) verifica la competenza e onorabilità dei membri della direzione e dell'alta dirigenza o di coloro che ricoprono cariche analoghe all'interno dell'ente vigilato, ed esamina potenziali conflitti di interessi;

²⁰⁷ Lettera modificata dall'articolo 34 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²⁰⁸ Comma modificato dall'articolo 23 della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

- g) svolge verifiche a distanza e ispezioni *in loco*. Le ispezioni *in loco* includono la verifica e revisione di politiche, procedure e misure, libri contabili e registri ed esami a campione;
- h) accede o richiede la produzione, di documenti, dati e informazioni, registri e libri contabili, rilevanti ai fini della vigilanza;
- i) accede o richiede la produzione, di documenti, dati e informazioni, da parte delle persone giuridiche con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri delle persone giuridiche tenuti presso lo Stato, relativi alla loro natura e attività, ai titolari effettivi, beneficiari, membri e amministratori, inclusi i membri della direzione e dell'alta dirigenza;
- j) raccoglie ed analizza informazioni di natura finanziaria e altre informazioni rilevanti sull'ente vigilato;
- k) pubblica un rapporto annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 66 – Sanzioni amministrative

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, previa contestazione degli addebiti, irroga le sanzioni amministrative nei seguenti casi:

- a) violazione o inadempienza sistematica degli obblighi in materia di vigilanza prudenziale stabiliti nel Titolo III e degli obblighi connessi stabiliti nei regolamenti adottati dalla medesima Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria²⁰⁹;
- b) ostruzione dell'attività di vigilanza stabilita nell'articolo 65.

2. Nei casi stabiliti dal comma 1, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria irroga le seguenti sanzioni amministrative, a norma della Legge n. X recante norme generali in materia di sanzioni amministrative dell'11 luglio 2013:

- a) richiamo scritto, con una lettera specifica o all'interno di una relazione di revisione;
- b) ordine di rispettare istruzioni specifiche, incluso l'ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento²¹⁰;
- c) ordine di relazioni periodiche sulle misure adottate dall'ente sanzionato, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento;
- d) misure correttive;
- e) sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 euro, per le persone fisiche, e fino al 10% del ricavato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente per le persone giuridiche. La sanzione pecuniaria deve essere pari almeno al doppio

²⁰⁹ Lettera modificata dall'articolo 24 (1) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018 e dall'articolo 35 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²¹⁰ Lettera modificata dall'articolo 26 (1) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a 1.000.000 di euro²¹¹.

Se il soggetto obbligato è un'impresa madre o una filiale di un'impresa madre che è tenuta a preparare bilanci finanziari consolidati, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, risultante negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa madre apicale²¹².

3. Nei casi più gravi l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria propone al Presidente del Governatorato l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) interdizione di persone fisiche, permanente o temporanea, dall'attività nel settore economico, commerciale o professionale;
- b) rimozione o limitazione dei poteri dei membri della direzione o dell'alta dirigenza o di figure analoghe;
- c) amministrazione controllata;
- d) sospensione o ritiro dell'autorizzazione a svolgere professionalmente un'attività finanziaria.

4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, inclusi i membri della direzione e dell'alta dirigenza delle persone giuridiche.

5. La sanzione deve essere determinata secondo un principio di proporzionalità e deve considerare i seguenti elementi:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità delle persone fisiche o giuridiche responsabili;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate con l'attività illecita da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione;
- f) il livello di cooperazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente;
- g) le precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

6. Le sanzioni irrogate, contro le quali non sia stato presentato ricorso, sono pubblicate nei modi stabiliti dalla legge, inclusa la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria²¹³, non appena il soggetto sanzionato sia stato informato della decisione. La pubblicazione contiene almeno le informazioni

²¹¹ Lettera introdotta dall'articolo 26 (2) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

²¹² Disposizione introdotta dall'articolo 24 (2) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

²¹³ Comma introdotto dall'articolo 24 (3) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità dei responsabili. La pubblicazione non può avere ad oggetto decisioni che impongono misure di natura investigativa²¹⁴.

6 bis. Le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restano sul sito web dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria per un periodo di dieci anni dalla pubblicazione. Tuttavia, i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito *web* istituzionale dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria soltanto per il periodo necessario ai sensi della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali²¹⁵.

7. Laddove, a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dell'identità dei soggetti responsabili delle violazioni di cui al comma 1, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria ritenga sproporzionata la pubblicazione di tali dati o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità del settore finanziario o un'indagine in corso, le Autorità competenti:

a) rinviando la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura amministrativa fino a che i motivi della mancata pubblicazione cessino;

b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura amministrativa in forma anonima, se la pubblicazione anonima assicura un'efficace protezione dei dati personali in questione; qualora si decida di pubblicare una sanzione o misura amministrativa in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino;

c) non pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i) che la stabilità del settore finanziario non venga messa a rischio; oppure

ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura inferiore²¹⁶.

TITOLO IV PROTEZIONE DEI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI IN POSSESSO DELL'AUTORITÀ DI SUPERVISIONE E INFORMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 67 – Segreto d'ufficio

1. Tutti i documenti, i dati e le informazioni posseduti dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria nell'esercizio della funzione di vigilanza e regolamentazione e della funzione di informazione finanziaria sono:

a) utilizzati esclusivamente ai fini stabiliti dalla legge;

²¹⁴ Comma modificato dall'articolo 26 (3) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

²¹⁵ Comma introdotto dall'articolo 26 (4) del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

²¹⁶ Comma introdotto dall'articolo 24 (4) della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

b) protetti al fine di garantire la loro sicurezza, integrità e riservatezza;

c) coperti dal segreto d'ufficio.

2. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, le informazioni riservate acquisite nell'esercizio della funzione di vigilanza e regolamentazione possono essere divulgate solo in forma sommaria o globale²¹⁷.

3. L'obbligo del personale di osservare il segreto d'ufficio permane anche dopo la cessazione del servizio presso l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.

4. Le disposizioni della presente legge sono attuate senza pregiudizio del diritto alla riservatezza.

Articolo 68 – Procedure e misure di protezione

Al fine di garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza di documenti, dati e informazioni, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria adotta procedure e misure adeguate:

a) per il loro trattamento, l'archiviazione e la trasmissione;

b) per assicurare un accesso controllato e limitato alle proprie strutture ed ai documenti, ai dati e alle informazioni in proprio possesso, inclusi i sistemi informatici e tecnologici;

c) per assicurare che i membri del personale abbiano i necessari livelli di autorizzazione, di sicurezza, di conoscenza e di comprensione delle responsabilità nel trattare, analizzare, archiviare e trasmettere documenti, dati e informazioni riservati.

TITOLO V COLLABORAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI A LIVELLO INTERNO E INTERNAZIONALE²¹⁸

Articolo 69 – Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno²¹⁹

1. Le Autorità competenti di cui all'articolo 8, gli Enti e le Istituzioni della Santa Sede e dello Stato collaborano attivamente e scambiano informazioni ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, nei modi e nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

2. I soggetti obbligati e i soggetti segnalanti di cui all'articolo 1, numero 23, lettera b), sono tenuti a fornire tempestivamente all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria i documenti, i dati e le informazioni rilevanti

²¹⁷ Comma introdotto dall'articolo 27 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

²¹⁸ Rubrica modificata dall'articolo 28 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

²¹⁹ Articolo integralmente modificato dall'articolo 29 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa.

3. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria può collaborare e scambiare informazioni con Autorità della Santa Sede e dello Stato alle seguenti condizioni:

- a) le Autorità abbiano responsabilità istituzionali, chiaramente stabilite dal quadro normativo vigente, nel settore del contrasto o delle indagini in materia di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo;
- b) le Autorità abbiano il mandato preciso di valutare le attività in materia di vigilanza e regolamentazione in ambito di (i) prevenzione e contrasto del riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa e (ii) prudenziale²²⁰;
- c) le informazioni siano strettamente necessarie per l'esercizio del mandato di cui alle lettere a) e b);
- d) le richieste di informazioni da parte delle Autorità siano motivate da esigenze relative ad attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa²²¹;
- e) le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto d'ufficio;
- f) le informazioni, quando provengono da una controparte internazionale, non siano comunicate se non previo consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e unicamente per i fini da esse autorizzati.

Articolo 69bis – Collaborazione e scambio di informazioni a livello internazionale²²²

1. Le Autorità competenti di cui all'articolo 8, collaborano attivamente e scambiano informazioni ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con autorità analoghe di Giurisdizioni terze, nei modi e nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

2. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, al fine di svolgere adeguatamente le sue funzioni di vigilanza e regolamentazione e di informazione finanziaria, collabora e scambia informazioni, con le autorità analoghe di altre Giurisdizioni, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli di intesa. Della stipula di tali protocolli d'intesa è informata la Segreteria di Stato.

3. La collaborazione e lo scambio di informazioni di cui al comma 2 non è limitato né inibito per nessuna delle seguenti cause:

- a) la richiesta è ritenuta inerente anche a questioni fiscali;

²²⁰ Lettera modificata dall'articolo 36 (1) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²²¹ Lettera modificata dall'articolo 36 (2) della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²²² Articolo introdotto dall'articolo 30 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

b) la richiesta concerne persone o fatti su cui sia in corso un accertamento, un'indagine o un procedimento da parte delle autorità investigative o giudiziarie, fatto salvo il caso in cui vi sia la concreta possibilità di ostacolare detto accertamento, indagine o procedimento;

c) la natura o lo *status* della controparte richiedente è diverso da quello dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.

4. La collaborazione e lo scambio di informazioni di cui al comma 2 può essere rifiutata nei casi in cui l'informazione richiesta sia protetta dal privilegio forense o si applichi il segreto professionale forense.

5. Le informazioni scambiate a norma del comma 2 dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria quale autorità centrale di vigilanza a norma degli articoli 46 e 65 possono essere utilizzate esclusivamente:

a) nell'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa e nell'ambito prudenziale, incluse le attività di regolamentazione e l'imposizione di sanzioni;

b) nelle circostanze di impugnazione di una sanzione amministrativa comminata secondo quanto stabilito dagli articoli 47 e 66.

Articolo 70 – *Segreto e scambio di informazioni*

1. Il segreto d'ufficio ed il segreto in materia finanziaria non inibiscono né limitano le attività indicate agli articoli 69 e 69*bis*²²³.

2. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di segreto pontificio e di segreto di stato.

TITOLO VI MISURE CONTRO I SOGGETTI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALI

Articolo 71 – *Lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale*

1. Il Presidente del Governatorato, sentita la Segreteria di Stato, approva e aggiorna periodicamente con propria ordinanza una apposita lista recante i nominativi dei soggetti, delle persone fisiche o degli enti, in relazione ai quali sussista fondato motivo di ritenere che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. La lista di cui al comma 1 dovrà contenere il nominativo e tutta l'informazione necessaria per permettere l'identificazione positiva ed inequivoca del soggetto in essa iscritto.

²²³ Comma modificato dall'articolo 31 del Decreto N. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge N. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

3. La lista di cui al comma 1 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati, oltre che nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, nei siti *internet* dello Stato, dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e della Segreteria per l’Economia e mediante affissione sulla porta degli Uffici del Governatorato e nel Cortile di San Damaso²²⁴.

4. Il Presidente del Governatorato comunica senza indugio la lista di cui al comma 1 e i suoi aggiornamenti, per via elettronica, ai soggetti segnalanti, nonché all’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e alla Segreteria per l’Economia, per quanto concerne le attività di competenza²²⁵.

Articolo 72 – Individuazione dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

1. Il Presidente del Governatorato iscrive i soggetti nella lista dopo aver valutato che sussista fondato motivo per ritenere che costoro:

- a) commettono, partecipano, organizzano, preparano, facilitano o finanziano atti di terrorismo;
- b) promuovono, costituiscono, organizzano, dirigono, finanziano, reclutano o partecipano ad un’associazione che si propone il compimento di atti di terrorismo;
- c) forniscono, vendono o trasferiscono armi, ordigni esplosivi od altri ordigni letali a chi commette o partecipa alla commissione di atti di terrorismo o ad un’associazione che si propone il compimento di atti con finalità di terrorismo;
- d) partecipano, organizzano, preparano, facilitano, contribuiscono o finanziano un programma illecito di proliferazione di armi di distruzione di massa.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono iscritti nella lista anche se non sussiste condanna penale o processi penali pendenti a loro carico.

3. Il Promotore di Giustizia, il Corpo della Gendarmeria e l’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria propongono al Presidente del Governatorato l’inclusione nella lista dei soggetti di cui abbiano fondati motivi per ritenere che compiono una delle attività menzionate nel comma 1 e trasmettono al Presidente del Governatorato tutte le informazioni e la documentazione pertinenti.

4. Nel redigere e aggiornare la lista, il Presidente del Governatorato può chiedere al Promotore di Giustizia, al Corpo della Gendarmeria e all’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria qualsiasi altra informazione o documentazione che possa essere utile alle proprie valutazioni.

5. Nel redigere e aggiornare la lista, il Presidente del Governatorato esamina senza indugio le designazioni fatte dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e delle altre Giurisdizioni. Le designazioni fatte dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea costituiscono anche da sole, fondato motivo per l’iscrizione nella lista²²⁶.

²²⁴ Comma modificato dall’articolo 37 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²²⁵ Comma introdotto dall’articolo 37 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²²⁶ Comma modificato dall’articolo 38 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

Articolo 73 – Rimozione di soggetti dalla lista

1. Il Presidente del Governatorato, sentita la Segreteria di Stato, rimuove dalla lista quei soggetti nei cui confronti non sussista più fondato motivo di ritenere che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
2. La rimozione può avvenire anche su proposta del Promotore di Giustizia, del Corpo della Gendarmeria e dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.
3. Il Presidente del Governatorato esamina anche le decisioni sulla rimozione dei soggetti adottate dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e delle altre Giurisdizioni.
4. I soggetti che ritengono di essere stati iscritti infondatamente o per errore nella lista possono chiedere direttamente al Presidente del Governatorato la rimozione del proprio nominativo. Il Presidente del Governatorato risponde nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della domanda.
5. In caso di risposta negativa o in caso di mancata risposta entro il termine prescritto nel comma 4 l’iscrizione nella lista può essere impugnata con ricorso al Tribunale²²⁷.
6. Il giudizio si svolge secondo gli articoli 776 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili, con l’intervento necessario del Promotore di Giustizia e nel contraddittorio tra il ricorrente ed il Governatorato.
7. Il Tribunale, se ritiene insussistenti i presupposti per l’iscrizione del soggetto dalla lista, ne ordina la rimozione.

Articolo 74 – Cooperazione internazionale

La Segreteria di Stato:

- a) riceve dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e delle altre Giurisdizioni indicazioni sui soggetti da iscrivere nella lista e le trasmette al Presidente del Governatorato;
- b) sentito il Presidente del Governatorato, formula ai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea nonché alle altre Giurisdizioni le proposte di individuazione dei soggetti di cui abbia fondato motivo di ritenere che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, comunicando le informazioni a tal fine necessarie;
- c) sentito il Presidente del Governatorato, formula ai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea nonché alle altre Giurisdizioni le proposte di rimozione dei soggetti dalle rispettive liste, anche sulla base dell’esito dei ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 73;
- d) acquisisce dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea nonché dalle altre Giurisdizioni qualsiasi altra informazione che possa essere utile allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 71, 72 e 73 e la trasmette al Presidente del Governatorato;

²²⁷ Comma modificato dall’articolo 39 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

e) stabilisce accordi o protocolli di intesa con le autorità di altre Giurisdizioni e delle organizzazioni internazionali competenti al fine di contribuire alla necessaria cooperazione internazionale.

Articolo 75 – Misure finanziarie

1. È vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, dei soggetti iscritti nella lista fondi o altre risorse economiche, nonché fornire loro servizi finanziari od altri servizi ad essi connessi.

2. I soggetti segnalanti, devono verificare senza indugio l'esistenza presso la propria istituzione di fondi o altre risorse economiche di proprietà o posseduti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti iscritti nella lista.

3. I soggetti segnalanti e le persone fisiche dipendenti, o che agiscono per conto dei precedenti soggetti, sono tenuti a bloccare immediatamente e senza indugi:

a) i fondi o altre risorse economiche di proprietà, posseduti, controllati o detenuti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti iscritti nella lista;

b) i trasferimenti di fondi, denaro o valori direttamente o indirettamente riconducibili, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, a soggetti iscritti nella lista;

c) i frutti e dei profitti generati dai soggetti iscritti nella lista o altre risorse economiche di cui alla lettera a);

d) dei fondi o altre risorse economiche posseduti o controllati da altri soggetti, persone fisiche o enti, in nome, per conto o in favore dei soggetti iscritti nella lista.

4. I soggetti segnalanti sono tenuti ad inviare tempestivamente una segnalazione all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria nei casi in cui abbiano dato corso agli obblighi di cui al comma 3. Tale segnalazione deve contenere, in particolare:

a) le misure adottate in adempimento al comma 3, indicando i soggetti coinvolti e l'ammontare e la natura dei fondi o altre risorse economiche;

b) l'informazione relativa ai rapporti, alle prestazioni o alle transazioni, nonché ogni altro dato disponibile, riconducibile ai soggetti iscritti nella lista;

c) l'informazione relativa a qualsiasi tentativo di transazione finanziaria che abbia per oggetto fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi del comma 3.

5. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria comunica al soggetto segnalante, non oltre le 24 ore dalla segnalazione di cui al comma 4, un proprio provvedimento con il quale definisce i termini, le condizioni e i limiti del blocco di cui al comma 3, anche ai fini della tutela dei diritti dei terzi in buona fede.

6. I soggetti segnalanti comunicano all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, entro sette giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 5, tutte le informazioni e i dati utili al monitoraggio

sull'attuazione del medesimo provvedimento. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria può richiedere aggiornamenti costanti.

7. In caso di rimozione di un soggetto dalla lista, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, con proprio provvedimento, dispone immediatamente la cessazione delle misure di cui al comma 3 e la revoca del provvedimento di cui al comma 5, dandone comunicazione, senza indugio, ai soggetti segnalanti interessati.

8. Le Autorità pubbliche della Santa Sede inviano copia delle comunicazioni di cui ai commi precedenti alla Segreteria per l'Economia. Le amministrazioni del Governatorato inviano copia delle comunicazioni al Presidente del Governatorato²²⁸.

Articolo 76 – Misure cautelari

1. Quando sussistono fondati motivi per ritenere che un soggetto minacci la pace e la sicurezza internazionale e sussista anche il rischio che i fondi o altre risorse economiche possibile oggetto di blocco preventivo possano essere occultati o utilizzati per uno scopo delittuoso, il Presidente del Governatorato dispone immediatamente il blocco preventivo dei fondi o altre risorse economiche informandone senza indugio, per via elettronica, i soggetti segnalanti, la Segreteria per l'Economia, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e l'Ufficio del Promotore di Giustizia.

2. Il provvedimento di blocco preventivo di cui al comma precedente diventa inefficace se nel termine di quindici giorni dalla sua adozione il soggetto non è iscritto nella lista²²⁹.

Articolo 77 – Effetti del blocco preventivo

1. I fondi o altre risorse economiche sottoposti a blocco preventivo non possono costituire oggetto di trasferimento, modifica, utilizzo, gestione o accesso, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che ne consenta l'uso, compresa la gestione di portafogli titoli.

2. Le risorse economiche sottoposte a blocco preventivo non possono costituire oggetto di trasferimento, modifica, utilizzo o gestione, inclusi la vendita, la locazione o la costituzione di qualsiasi altro diritto reale o di garanzia, al fine di ottenere in qualsiasi modo beni o servizi.

3. I contratti e gli atti di disposizione aventi ad oggetto i fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi degli articoli 75 o 76 sono nulli quando risulti che i terzi ne fossero a conoscenza o che avrebbero dovuto conoscere che i fondi o altre risorse economiche oggetto del contratto o dell'atto di disposizione erano sottoposti alle misure di cui agli articoli 75 o 76.

4. I provvedimenti di blocco preventivo di cui agli articoli 75 e 76 non pregiudicano gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca adottati nell'ambito di un procedimento di natura giudiziaria o amministrativa, avente ad oggetto i medesimi fondi o altre risorse economiche.

5. Il blocco preventivo dei fondi o altre risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente Titolo, non comportano alcun genere di responsabilità per la

²²⁸ Articolo modificato dall'articolo 40 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²²⁹ Articolo sostituito dall'articolo 41 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

persona fisica o giuridica che li pone in essere, inclusi i rappresentanti legali, amministratori, direttori, dipendenti, consulenti o collaboratori a qualsiasi titolo, salvo i casi di colpa grave.

6. Il Tribunale è competente in materia di ricorsi contro i provvedimenti di blocco preventivo di cui agli articoli 75 o 76.

7. Il giudizio si svolge secondo gli articoli 776 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili, con l'intervento necessario del Promotore di Giustizia nel contraddittorio tra il ricorrente e l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.

Articolo 78 – Custodia, amministrazione e gestione dei fondi o altre risorse economiche oggetto di blocco preventivo

1. Il Presidente del Governatorato provvede direttamente o mediante la nomina di un custode o di un amministratore alla custodia o all'amministrazione dei fondi o altre risorse economiche oggetto di blocco preventivo.

2. Qualora, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, vengano adottati provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto i fondi o altre risorse economiche di cui al comma precedente, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro ovvero, in caso di confisca, il Presidente del Governatorato.

3. Il custode o l'amministratore operano sotto il diretto controllo del Presidente del Governatorato, seguendone le direttive, redigendo relazioni periodiche e presentando un rendiconto al termine della loro attività.

4. Le spese di custodia o di amministrazione, incluso il compenso del custode o dell'amministratore, sono ricavate dai fondi o altre risorse economiche custoditi o amministrati oppure dai fondi o altre risorse economiche da questi derivanti.

5. Il Presidente del Governatorato trasmette alla Segreteria per l'Economia relazioni periodiche sullo stato dei fondi o altre risorse economiche e sulle attività compiute²³⁰.

6. In caso di rimozione di un soggetto dalla lista, il Governatorato provvede alla comunicazione all'interessato ai sensi degli articoli 170 e seguenti del codice di procedura civile. Con la medesima comunicazione, l'interessato è invitato a prendere in consegna i fondi o altre risorse economiche entro sei mesi dalla data della comunicazione ed è informato sulle attività svolte ai sensi del comma 8.

7. Nel caso di beni immobili o mobili registrati, analoga comunicazione è trasmessa alle autorità competenti ai fini della cancellazione del blocco preventivo nei pubblici registri.

8. Cessate le misure di blocco preventivo e finché non ha luogo la presa di consegna da parte degli interessati, il Presidente del Governatorato continua a provvedere alla custodia o all'amministrazione dei fondi o altre risorse economiche.

²³⁰ Comma modificato dall'articolo 25 della Legge N. CCXLVII del 19 giugno 2018.

9. Se l'interessato non chiede la consegna dei fondi o altre risorse economiche entro i dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 6, i medesimi fondi o altre risorse economiche, tenuto conto di eventuali accordi internazionali di ripartizione, sono acquisiti dalla Sede Apostolica e destinati, almeno in parte, a sostenere le vittime del terrorismo e le loro famiglie. Il provvedimento che dispone l'acquisizione è comunicato all'interessato ed è trasmesso alle autorità competenti con le stesse modalità di cui al comma 6.

Articolo 79 – Eccezioni

1. Il Presidente del Governatorato, sentita l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e preso atto delle decisioni pertinenti dei competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare il rilascio dei fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi degli articoli 75 o 76, nella misura necessaria per il pagamento delle spese essenziali dei loro proprietari, compresa l'alimentazione, l'affitto, le tasse, le assicurazioni, i servizi medici, i servizi pubblici e le spese legali.

2. Il Presidente del Governatorato, sentita l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e preso atto delle decisioni pertinenti dei competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare il rilascio dei fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi degli articoli 75 o 76 per il pagamento delle spese straordinarie.

3. I conti correnti e i valori mobiliari oggetto del blocco preventivo possono continuare a generare interessi e potranno ricevere pagamenti e profitti in accredito, così come spese in addebito, provenienti da contratti conclusi prima dell'adozione delle misure di cui agli articoli 75 o 76.

4. Il Presidente del Governatorato, sentita l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e preso atto delle decisioni pertinenti dei competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare il pagamento di debiti a carico dei soggetti iscritti nella lista, sempre che:

a) il debito sia sorto prima dell'adozione delle misure di cui agli articoli 75 o 76;

b) il contratto da cui scaturisce il debito non sia collegato ad oggetti, materiali, strumenti, beni, tecnologie, assistenza, formazione, addestramento, assistenza finanziaria, investimenti, intermediazioni o servizi che possano favorire un programma di proliferazione di armi di distruzione di massa;

c) il pagamento non sia ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica iscritta nella lista di cui all'articolo 71;

d) non sussistano eventuali ulteriori limitazioni, cautele o adempimenti imposti dalle linee guida e dalle procedure di cui all'articolo 81²³¹.

²³¹ Articolo sostituito dall'articolo 42 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

Articolo 80 – Tutela dei diritti dei terzi in buona fede

I terzi in buona fede, che hanno qualche diritto sui fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati, possono promuovere un giudizio civile per l'accertamento del loro diritto e la conseguente restituzione dei beni ovvero, in difetto, per il risarcimento del danno.

Articolo 81 - Linee guida e procedure di attuazione

Le Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano emanano linee guida e procedure circa l'attuazione di quanto disposto dal presente Titolo, per quanto di propria competenza²³².

TITOLO VII TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI DENARO CONTANTE

Articolo 82 – Obbligo di dichiarazione

1. Chiunque effettua un trasporto transfrontaliero, in entrata o in uscita dallo Stato, di denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 euro, è tenuta ad una dichiarazione scritta presso gli uffici del Corpo della Gendarmeria o presso gli uffici autorizzati dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.

2. Il Presidente del Governatorato stabilisce, con propria ordinanza, le modalità e i contenuti della dichiarazione, fornendo il modello per la dichiarazione.

3. La dichiarazione include:

- a) i dati identificativi del dichiarante;
- b) le generalità del proprietario e del destinatario del denaro contante;
- c) l'importo e la natura del denaro contante;
- d) l'origine e la destinazione del denaro contante;
- e) l'itinerario seguito;
- f) il mezzo di trasporto utilizzato.

4. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.

²³² Articolo introdotto dall'articolo 43 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

5. Una copia della dichiarazione è inoltrata entro 24 ore all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.
6. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione di armi di distruzione di massa, la copia della dichiarazione è inoltrata immediatamente all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.

Articolo 83 – *Registrazione e conservazione*

Tutte le informazioni contenute nella dichiarazione sono:

- a) trattate, registrate e conservate con misure e procedure che ne garantiscono la sicurezza, l'integrità e la riservatezza;
- b) conservate per un periodo di dieci anni dal Corpo della Gendarmeria, dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e dagli altri uffici autorizzati a ricevere la dichiarazione
- c) coperte dal segreto d'ufficio, senza inibire o limitare la collaborazione e lo scambio di informazioni a livello interno o internazionale.

Articolo 84 – *Programmi per la formazione del personale, lo scambio di informazioni e l'attuazione*

1. Il Corpo della Gendarmeria, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e le altre autorità competenti adottano adeguati programmi per la formazione del personale, la raccolta e lo scambio di dati e di informazioni, nonché per l'attuazione della normativa vigente, inclusa l'attività sanzionatoria e di individuazione.
2. Il Corpo della Gendarmeria, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e le altre autorità competenti collaborano attivamente per il monitoraggio del trasporto transfrontaliero di contante, lo scambio di informazioni, l'adozione e il coordinamento di adeguate procedure, misure e controlli.

Articolo 85 – *Controlli su mezzi, bagagli e persone*

1. Il Corpo della Gendarmeria, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Titolo, in caso di sospetto o procedendo con esami a campione:
 - a) controlla i mezzi di trasporto che attraversano il confine dello Stato;
 - b) richiede alle persone che attraversano il confine dello Stato di esibire il contenuto dei bagagli, gli oggetti ed i valori portati sulla persona.
2. In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto un Ufficiale del Corpo di Gendarmeria può disporre, con provvedimento scritto specificamente motivato, che i mezzi di trasporto, i bagagli o le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento che la dispone, deve essere trasmesso entro quarantotto ore al Promotore di Giustizia presso il Tribunale. Il Promotore di Giustizia, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

3. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione di armi di distruzione di massa, il Corpo della Gendarmeria sequestra il denaro contante per sette giorni per verificare gli indizi e ricercare gli elementi di prova.

Articolo 86 – Dichiarazione falsa, omessa o incompleta

1. In caso di dichiarazione falsa, omessa o incompleta, il possessore del denaro contante è obbligato a rettificare, rendere o completare la dichiarazione di cui all'articolo 82²³³.
2. In caso di dichiarazione falsa, omessa o incompleta, il possessore del denaro contante incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 10% ad un massimo del 40% delle somme possedute eccedenti il limite di 10.000 euro.
3. A garanzia del pagamento della sanzione il Corpo della Gendarmeria procede, contestualmente alla contestazione dell'infrazione, al sequestro delle somme eccedenti il limite di 10.000 euro nella misura massima del 40%.
4. Il sequestro disposto ai sensi del comma 3 perdura fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio.

Articolo 87 – Movimento transfrontaliero di oro, di metalli e di pietre preziosi

1. In caso di scoperta di un inusuale movimento transfrontaliero di oro, di metalli o di pietre preziosi, il Corpo della Gendarmeria richiede al possessore la dichiarazione di cui all'articolo 82²³⁴.
2. Una copia della dichiarazione è inoltrata entro 24 ore all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.
3. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Corpo della Gendarmeria sequestra l'oro, i metalli o le pietre preziosi per sette giorni per verificare l'esistenza di prove di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ed inoltra immediatamente la copia della dichiarazione all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.
4. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria può informare le autorità analoghe delle Giurisdizioni di provenienza o di destinazione dell'oro, dei metalli o delle pietre preziosi, collaborando al fine di stabilire l'origine, la destinazione e lo scopo del trasporto, nonché al fine dell'adozione delle misure adeguate.

Articolo 88 – Cooperazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale

1. Il Corpo della Gendarmeria, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e le altre autorità competenti collaborano attivamente per il monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante, lo scambio di informazioni, l'adozione e il coordinamento di adeguate procedure, misure e controlli.

²³³ Comma modificato dall'articolo 45 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

²³⁴ Comma modificato dall'articolo 45 della Legge N. DCXIV del 7 novembre 2023.

2. Le competenti autorità interne adottano adeguate procedure, misure e controlli ai fini della collaborazione attiva e dello scambio di informazioni a livello internazionale, in particolare in caso di falsa o di mancata dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante.

Articolo 89 – Utilizzo del denaro contante

Il Presidente del Governatorato può stabilire con ordinanza il limite di utilizzo del denaro contante all'interno dello Stato.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90 – Pubblicazione mediante affissione

Quando disposizioni di legge o di regolamento prevedono a qualunque effetto la pubblicazione mediante affissione, essa avviene per un termine di 30 giorni, salvo diversa previsione.

Articolo 91 – Abrogazioni

1. La presente legge abroga gli articoli 1, 1 *bis*, 1 *ter*, 2, 2 *bis*, 2 *ter*, 2 *quinqies*, 2 *sexies*, 2 *septies*, 2 *octies*, 24, 25, 26, 27, 28, 28 *bis*, 28 *ter*, 29, 29 *bis*, 29 *ter*, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 *bis*, 37, 37 *bis*, 38, 39, 39 *bis*, 40, 41, 42, 42 *bis* e l'Allegato della Legge N. CXXVII, *concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminali e del finanziamento del terrorismo*, del 30 dicembre 2010, come modificata dal Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, N. CLIX del 25 gennaio 2012, confermato dalla Legge N. CLXVI del 24 aprile 2012; e dalla Legge N. CLXXXV del 14 dicembre 2012.

2. Sono fatte salve le norme contenute nei regolamenti e nelle istruzioni dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, ove non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Articolo 92 – Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nella presente legge entrano immediatamente in vigore.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 5 ottobre 2013.

L'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 8 ottobre 2013

GIUSEPPE CARD. BERTELLO

Presidente

Visto

S.E. MONS. FERNANDO VÉRGEZ ALZAGA

Segretario Generale